



Servizio Sanitario della Toscana

**REGOLAMENTO AZIENDALE PER
L'ESERCIZIO DELLA LIBERA PROFESSIONE
INTRAMURARIA**

INDICE

TITOLO 1 - *NORME GENERALI*

Capo 1 - *DISPOSIZIONI GENERALI*

- Art. 1 Oggetto e finalità
- Art. 2 Principi
- Art. 3 Condizioni e modalità per l'esercizio dell'attività Libero Professionale Intramuraria
- Art. 4 Tipologie di Attività libero Professionale Intramuraria
- Art. 5 Personale avente titolo all'esercizio dell'attività Libero Professionale
- Art. 6 Limitazioni, Divieti, Incompatibilità ed Esclusioni
- Art. 7 Attività diverse dall'attività libero professionale
- Art. 8 Opzioni
- Art. 9 Norme generali per l'esercizio dell'attività libero professionale intramuraria
- Art. 10 Esercizio della Libera professione in disciplina diversa da quella di appartenenza
- Art. 11 Unità Operativa complessa Libera Professione
- Art. 12 Commissione Paritetica sulla Libera Professione
- Art. 13 Collegio di Direzione

Capo 2 - *ATTIVITA' DI CONTROLLO E VERIFICA SULL'ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE*

- Art. 14 Controlli sull'organizzazione e gestione dell'attività libero professionale (fase autorizzatoria, svolgimento attività, interferenze con attività istituzionale)
- Art. 15 Esito dell'attività di controllo
- Art. 16 Monitoraggio dell'attività Libero Professionale

Capo 3 - *ORGANIZZAZIONE DELL'ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE*

- Art. 17 Informazioni per l'utenza, Trasparenza e Prevenzione della Corruzione, Trattamento dati personali
- Art. 18 Spazi e posti letto destinati alla Libera Professione Intramuraria
- Art. 19 Procedure autorizzative per reperimento spazi
- Art. 20 Attività libero professionale extraregionale
- Art. 21 Fondo aziendale di perequazione
- Art. 22 Regime Fiscale
- Art. 23 Copertura assicurativa

Capo 4 - *PERSONALE DI SUPPORTO*

- Art. 24 Attività di Supporto Professionale
- Art. 25 Attività di Supporto Amministrativo

TITOLO 2 - *ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE IN REGIME AMBULATORIALE*

- Art. 26 Domanda per l'esercizio della Libera Professione ambulatoriale
- Art. 27 Attività Libero Professionale in Equipe
- Art. 28 Negoziazione annuale dei volumi di attività e avvio della stessa
- Art. 29 Integrazione delle Prestazioni Erogabili e variazione delle Tariffe
- Art. 30 Modalità di prenotazione attività libero professionale ambulatoriale
- Art. 31 Modalità di pagamento delle prestazioni ambulatoriali
- Art. 32 Attività libero professionale ambulatoriale degli specialisti convenzionati
- Art. 33 Prestazione resa a domicilio dell'utente

TITOLO 3 - *ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE IN REGIME DI RICOVERO*

- Art. 34 Norme Generali
- Art. 35 Equipe di libera Professione
- Art. 36 Modalità di prenotazione, accettazione e gestione del ricovero libero professionale
- Art. 37 Spazi per la Libera Professione in regime di ricovero

TITOLO 4 - ALTRE FORME DI ATTIVITA' PROFESSIONALE INTRAMURARIA A PAGAMENTO

Capo 1 - PARTECIPAZIONE A PROVENTI PROFESSIONALI

- Art. 38 Attività in altre strutture sanitarie del S.S.N.
- Art. 39 Attività di Consulenza – Disposizioni generali
- Art. 40 Modalità di esercizio dell'attività di consulenza
- Art. 41 Attività di Consulto
- Art. 42 Attività resa a favore dell'Autorità Giudiziaria

Capo 2 - ATTIVITA' AZIENDALE RICHIESTA A PAGAMENTO DA TERZI ALL'AZIENDA

- Art. 43 Attività professionale a pagamento- Disposizioni generali
- Art. 44 Attività di certificazione medico legale per conto dell'INAIL

Capo 3 - ATTIVITA' PROFESSIONALE RICHIESTA DALL'AZIENDA AI PROPRI DIPENDENTI

- Art. 45 Acquisto di prestazioni integrative delle attività istituzionali

TITOLO 5 - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE DEI DIRIGENTI DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE

- Art. 46 Modalità di esercizio
- Art. 47 Attività professionale dei dirigenti non sanitari (punto 4 ex art. 62 CCNL)

TITOLO 6 - DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 48 Norme finali
- Art. 49 Pubblicità
- Art. 50 Revisione e aggiornamento
- Art. 51 Entrata in vigore
- Art. 52 Prima applicazione

RIFERIMENTI NORMATIVI

Il presente Regolamento viene redatto ai sensi dell'art.1, comma 8, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, del DPCM 27 marzo 2000, dell'art.15 -quinquies del D.Lgs 502/92 come sostituito dal D. Lgs 229/99 e degli Artt. da 54 a 60-62 dei CC.CC.NN.LL. della Dirigenza Medica e Veterinaria e della Dirigenza S.P.T.A. del S.S.N. stipulati in data 8.6.2000

- L. 30.12.1991, n. 412, art. 4, comma 7;
- D. Lgs. 30.12.1992 , n. 502, art. 4, comma 10;
- L. 23.12.1994, n. 724, art. 3, commi 6 e 7, art .4, comma 3;
- Prov. Pres. Cons. Min. 12.09.1996 (C.C.N.L. dirigenza medica e sanitaria);
- Delibera G.R.T. n. 376 del 07.04.1997;
- Circolare Ministro Sanità del 24.04.97;
- D.M. 31.7.1997;
- D. Lgs. n. 229/99;
- L. 23/12/99 n. 488, art. 4, 5, 6, 7;
- Delibera G.R.T. n. 292 del 7.3.2000;
- C.C.N.L. 8 giugno 2000;
- Delibera G.R.T. n. 355 del 2.4.2001;
- D.L. n. 402 del 12 novembre 2001;
- Decreto-legge n. 223 del 4 luglio 2006 “ Bersani”, convertito nella L. del 4 /08/2006 n. 248;
- L. 27/12/2006 n. 296;
- Delibera G.R.T. n. 555 del 23 luglio 2007;
- L. 3/08/2007, n. 120;
- Circolare interpretativa delle linee allegate alla DGRT. N. 555/07 del 7/04/2008
- Comunicazione Assessore al Diritto alla Salute, prot. AOGRT/147496/Q.070.060 del 28/05/2008;

- Delibera G.R.T. n.638/2009;

- Contratto Integrativo del CCNL del 17/10/2008 firmato il 6/05/2010 riguardante la dirigenza medico-veterinaria del servizio sanitario nazionale;

- Delibera G.R.T. n. 743/2011;

- Decreto Legge n.158/2012 convertito con Legge n.189/2012 (Decreto Balduzzi);

- Delibera G.R.T. n. 529 del 01 luglio 2013.

TITOLO 1 - NORME GENERALI

Capo 1 - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Oggetto e finalità

Il presente atto viene adottato in attuazione del D.Lgs.vo n. 502/92 e successive modifiche, del D.P.C.M. 27.3.2000 "Atto d'indirizzo e coordinamento concernente l'attività libero professionale intramuraria", delle disposizioni di cui ai CC.CC.NN.LL. 8/6/2000 delle aree della dirigenza medica e veterinaria e della dirigenza sanitaria non medica, professionale, tecnica e amministrativa, del Decreto Legge n. 158/2012 convertito con Legge n. 189/2012 nonché secondo le direttive impartite dalla Giunta Regione Toscana con deliberazione n. 355 del 02/04/2001 e la deliberazione n. 555 del 23/07/2007, sul diritto del medico ad esercitare l'attività libero professionale intramoenia e la Deliberazione GRT n. 529 del 01/07/2013 libera professione Intramoenia : Linee di indirizzo alle aziende sanitarie Toscane.

Con il presente atto s'intende disciplinare l'esercizio delle attività libero professionali intramurarie del personale della dirigenza medica e veterinaria, con rapporto esclusivo, e delle altre professionalità della dirigenza del ruolo sanitario, con riferimento all'erogazione di prestazioni svolte individualmente o in équipe, sia in regime ambulatoriale che di ricovero e altre forme di attività professionale a pagamento con l'esclusione delle cessioni di servizi, delle sponsorizzazioni e delle sperimentazioni cliniche dei farmaci rispettivamente regolati con appositi atti.

Il presente regolamento disciplina inoltre le modalità organizzative e gestionali delle attività di supporto diretto e di collaborazione del restante personale.

Con l'attuazione del presente atto s'intende altresì perseguire le seguenti finalità:

- dare piena attuazione alle norme emanate in materia d'attività libero professionale, riaffermando il ruolo e la presenza dell'Azienda USL a preferenza di altre strutture ubicate nel territorio di competenza;
- garantire la più ampia copertura delle necessità assistenziali del cittadino, assicurando allo stesso la possibilità di ottenere in regime libero professionale le prestazioni erogate in regime istituzionale, oltre alle prestazioni non rientranti nei livelli minimi di assistenza garantiti dal S.S.N.;
- garantire l'organizzazione dell'erogazione delle diverse forme d'attività libero professionale;
- favorire l'ottimale utilizzazione delle risorse umane e delle tecnologie dell'Azienda.

Art. 2 Principi

L'attività libero-professionale intramoenia, nell'ambito della salvaguardia del diritto alla salute, costituzionalmente riconosciuto, della centralità dell'utente e del miglioramento della qualità e della umanizzazione dell'assistenza, attiene al principio di libera scelta del Professionista da parte del cittadino utente e sostanzia il principio del rapporto fiduciario; è un diritto dei Professionisti. L'Azienda intraprende tutte le iniziative previste dalle vigenti disposizioni normative e contrattuali per consentirne il diritto ai cittadini utenti e l'esercizio ai Professionisti.

L'esercizio dell'attività libero-professionale intramuraria non deve essere in contrasto con le finalità istituzionali dell'Azienda ma deve svolgersi in modo da garantire l'integrale

assolvimento dei compiti di istituto ed assicurare la piena funzionalità dei servizi, ponendosi - in relazione alla programmazione aziendale - come offerta integrativa e non sostitutiva dei servizi all'utenza.

L'Azienda organizza l'esercizio dell'attività libero-professionale intramuraria garantendo a tutta la dirigenza medica e non medica la possibilità di svolgere l'attività libero professionale intramoenia, sempre nell'osservanza dei seguenti ulteriori principi:

- salvaguardia del ruolo istituzionale del servizio pubblico, diretto ad assicurare l'accessibilità alle prestazioni sanitarie a chiunque ne faccia richiesta, senza distinzione di condizioni individuali o sociali;
- libertà del cittadino nella scelta del regime di attività di cui intende avvalersi per l'esecuzione delle prestazioni sanitarie;
- parità di trattamento degli utenti e dello standard qualitativo dei servizi offerti in regime libero-professionale rispetto all'attività istituzionale;
- valorizzazione delle professionalità del personale dipendente o convenzionato.

Art. 3 Condizioni e modalità per l'esercizio dell'attività libero professionale intramuraria

L'esercizio dell'attività libero professionale è subordinato al pieno ed efficace svolgimento dei compiti istituzionali e degli obblighi derivanti dalle norme vigenti. Deve essere assicurato un corretto ed equilibrato rapporto in termini di volume di attività, di orario e di rispetto dei tempi di attesa.

Non può inoltre:

- interferire con le esigenze del Servizio e non deve essere concorrenziale nei confronti del Servizio Sanitario Nazionale, nel pieno rispetto del tariffario regionale vigente;
- essere in contrasto con le finalità e le attività istituzionali dell'Azienda;
- presentare perdita d'esercizio e in tal senso non è consentita l'erogazione di prestazioni le cui tariffe non prevedano la completa copertura dei costi sostenuti dall'Azienda;
- comportare globalmente per ogni struttura un volume di prestazioni o un volume orario (in quest'ultimo caso per singolo professionista), superiore a quello assicurato per i compiti istituzionali. I Direttori di struttura complessa che effettuano intramoenia sono tendenzialmente tenuti ad assicurare attività ambulatoriale in ambito istituzionale; tuttavia, qualora i suddetti Direttori non effettuino - per documentata e verificata impossibilità - attività ambulatoriale istituzionale e pertanto non incidano sulle liste di attesa, ma svolgano l'attività di libera professione, viene considerata in aggiunta una quota pari all'attività media dell'equipe. Per l'attività di ricovero la valutazione è riferita anche alla tipologia e complessità delle prestazioni (Art 54 CCNL).

L'attività libero professionale intra-moenia, ai sensi della DGRT n. 555/2007, e della DGRT n. 529/2013 viene svolta in orari a parte e con una apposita rilevazione oraria distinta da quella istituzionale. Nei casi in cui l'attività venga svolta al di fuori delle strutture aziendali, ed nei casi straordinari di impossibilità ad effettuare la timbratura oraria, il Dirigente dovrà attivare il normale percorso relativo alla mancata timbratura con apposita causale, a consuntivo mensile.

A livello di negoziazione annuale di budget l'Azienda contratta, tenuto conto delle risorse umane, tecnologiche ed economiche assegnate, con i Direttore di Dipartimento, con i Direttori di U.O. e con i responsabili titolari di Budget i volumi complessivi di attività istituzionale - che devono comunque essere assicurati (comma 6), art. 54 del CCNL 1998-2001 - finalizzati al rispetto dei tempi di attesa massimi fissati dalla Regione, e il corretto rapporto fra i tempi di attesa in regime istituzionale e in attività libero professionale; conseguentemente vengono definiti e concordati i tetti massimi di attività in libera professione.

In sede di verifica di Budget è valutato l'andamento delle condizioni negoziate - tenuto appunto conto delle variazioni intervenute, nel periodo di tempo considerato, rispetto alle risorse

umane, tecnologiche ed economiche assegnate (nota 1, all. A DGRT n. 529 del 1/7/2013) - ed il progressivo conseguimento degli obiettivi di riduzione dei tempi di attesa:

- qualora dovesse essere accertato uno squilibrio dell'attività libero-professionale, l'Azienda, in accordo con i Direttori di Dipartimento, Direttori di U.O. e con i responsabili titolari di Budget, provvederà a ridefinire i volumi della stessa fino al suo riequilibrio; se la contrazione dei volumi in istituzionale è dovuta a carenza di personale non sostituito, i volumi contrattati in alpi non potranno essere ridotti;

- ove siano rispettate le condizioni negoziate per l'attività istituzionale ivi incluso il corretto rapporto tra tempi di attesa in attività istituzionale e libero professionale, il mancato raggiungimento degli obiettivi di riduzione dei tempi di attesa non pregiudicherà il diritto allo svolgimento dell'attività libero professionale.

Il monitoraggio delle prestazioni in libera professione è sistematico ed inserito nel processo di budgeting ed è effettuato a cura dell'U.O. Controllo di gestione che effettuerà un controllo integrato dei dati provenienti dai normali flussi generati dalla U.O. Sistema Informativo, per la rilevazione dei dati, sia dei volumi prestazionali che dei tempi di attesa. La rilevazione dell'attività viene attribuita alla competenza dei sistemi informativi competenti.

Al fine di consentire la verifica della sussistenza di un corretto ed equilibrato rapporto tra attività istituzionale e libero professionale, l'Azienda tramite la U.O. Controllo di Gestione comunica periodicamente tempi di attesa e i volumi prestazionali ai Direttori delle Strutture di riferimento (Ospedale, Distretto, U.O., Dipartimento).

Art. 4 Tipologie di attività libero professionale Intramuraria

Per attività libero professionale intramurale del personale medico, veterinario e sanitario si intende l'attività esercitata fuori dall'orario di servizio, in regime ambulatoriale, ivi comprese le attività di diagnostica strumentale e di laboratorio, di day hospital, day surgery o di ricovero sia nelle strutture ospedaliere che territoriali, in favore e su libera scelta del cittadino e con oneri a carico dello stesso o di assicurazioni o di fondi sanitari integrativi del S.S.N.

L'esercizio dell'attività libero professionale si può svolgere nelle seguenti forme:

1. *attività libero professionale individuale*, caratterizzata dalla scelta diretta da parte dell'utente, del singolo professionista cui viene richiesta la prestazione;
2. *attività libero professionale a pagamento* svolta in équipe all'interno delle strutture aziendali, caratterizzata dalla richiesta di prestazioni da parte dell'utente, singolo o associato, anche attraverso forma di rappresentanza, all'équipe;
3. *partecipazione ai proventi di attività professionale richiesta a pagamento da singoli utenti* svolta, sia individualmente che in équipe, in strutture di altre aziende Toscane o di altre Regioni, previa convenzione tra Aziende o tra Regioni.
4. *partecipazione ai proventi di attività professionale a pagamento richieste da terzi* (utenti singoli, associati, aziende o enti) all'Azienda anche al fine di consentire la riduzione dei tempi di attesa, secondo programmi predisposti dall'Azienda stessa, d'intesa con le équipe delle strutture interessate, art. 2, comma 3 del DPCM.

Rientrano anche in questa categoria le richieste di prestazioni diagnostiche (sia incluse che non incluse nei LEA) da parte di Ditte private per i propri dipendenti. L'Azienda USL eroga tali prestazioni fatturandole in base al tariffario contrattato.

Si considerano ricomprese nel punto 4 anche le prestazioni richieste in via eccezionale e temporanea, ad integrazione dell'attività istituzionale, dalla Azienda ai propri dipendenti allo scopo di ridurre le liste di attesa o di acquisire prestazioni aggiuntive, soprattutto in presenza di carenza di organico ed impossibilità anche momentanea di coprire i relativi posti.

Non è inquadrabile, né autorizzabile, in nessuna forma di attività libero-professionale l'esercizio di funzioni di responsabilità gestionali-organizzative per terzi.

Art.5 Personale avente titolo all'esercizio dell'attività libero professionale

L'esercizio dell'attività libero professionale intramuraria, comunque classificata, ivi comprese le consulenze ed i consulti, è consentita al personale della dirigenza medica e veterinaria e della dirigenza sanitaria a rapporto di lavoro esclusivo con l'Azienda. Le norme del presente regolamento si applicano anche ai medici convenzionati per la specialistica ambulatoriale nonché al personale medico dell'Emergenza Sanitaria Territoriale ai sensi dei rispettivi AA.CC.NN., AA.II.RR. ed eventuali AA.II.AA.

Nei casi in cui l'attività del personale del comparto sia necessaria per consentire l'esercizio dell'attività libero professionale della dirigenza medica e veterinaria e della dirigenza del ruolo sanitario, la partecipazione avviene a titolo di supporto, collaborazione o componente di una équipe e viene disciplinata mediante gli istituti dei CCNL del Comparto nei modi e nei tempi di cui ai successivi articoli del presente regolamento riferiti a personale di supporto, di collaborazione o componente di una équipe.

Alle attività libero professionali intramurarie degli specialisti ambulatoriali convenzionati si applicano le disposizioni del presente regolamento con gli adattamenti necessari in relazione alla tipologia dei destinatari e alle specifiche caratteristiche dell'attività.

Art. 6 Limitazioni, Divieti, Incompatibilità ed Esclusioni

Lo svolgimento di attività libero professionale è vietato nei casi previsti dalla normativa vigente in tema di incompatibilità.

Non è consentito lo svolgimento di attività libero professionale in regime di ricovero nei servizi di pronto soccorso, di terapia intensiva - rianimazione, nelle unità coronariche e negli altri casi in cui sia esclusa dalla norme di legge, contrattuali o regolamentari.

Sono altresì escluse dall'effettuazione in regime di attività libero professionale:

- le prestazioni che per l'elevato rischio o costo eccessivo, non possono che essere garantite gratuitamente dal servizio sanitario nazionale;
- le prestazioni che richiedono un'attività di supporto economicamente non remunerativa, sulla base di un esame obiettivo che tenga conto dei costi dei fattori produttivi impiegati e delle quote di riparto ad essi spettanti.

Nel caso in cui si determini un allungamento delle liste di attesa ovvero, nel caso in cui si verifichi con la contabilità separata una perdita economica per l'Azienda, questa, previa consultazione con la Commissione Paritetica e con le OO.SS. , procederà all'adozione di procedure di riequilibrio. Le decisioni circa l'esclusione, la revoca o la sospensione dell'attività libero professionale sono adottate dal Direttore Generale, previo parere della Commissione Paritetica più avanti prevista. L'esercizio dell'attività libero professionale non può svolgersi quando risulti in contrasto con i fini e gli interessi dell'Azienda. In particolare non potranno essere assunti incarichi di consulenza, perizie o simili quando possano essere utilizzati per la tutela di interessi di terzi in vertenza nei confronti dell'Azienda e/o dei suoi operatori, nonché per attività comunque connesse al rapporto di lavoro.

L'esercizio della libera professione intramuraria non è consentito in orario ridotto per allattamento, al personale ammesso al rapporto di lavoro ad impegno ridotto (part-time), sia esso di tipo orizzontale che verticale. La sospensione del diritto vige per tutta la durata dell'impegno ad orario ridotto (art. 4, comma 12, CCNL integrativo 22/2/2001).

Non è consentito l'esercizio della libera professione nei casi di assenze per cause che inibiscono la normale attività lavorativa quali, a solo titolo esemplificativo:

- malattia;
- astensione obbligatoria dal servizio;
- astensione dal servizio per congedi parentali;

- permessi e/o congedi retribuiti (che interessano l'intero arco della giornata) e altro ;
- congedo collegato al recupero biologico (rischio radiologico/rischio biologico);
- sciopero;
- sospensioni dal servizio per provvedimenti cautelari collegati alla procedura di recesso per giustificato motivo o per giusta causa per i dirigenti sanitari;
- sospensioni dal servizio a seguito di provvedimenti disciplinari per il periodo della sospensione dal servizio comminata ai sensi della normativa vigente;
- grave e persistente carenza dell'orario di lavoro dovuto dal dirigente e fino a che non venga reintegrato;
- aspettativa a qualunque titolo concessa;
- congedo ordinario (ad esclusione del periodo di smaltimento forzato in vista delle ferie accumulate in vista del pensionamento);
- turni di reperibilità.

Ai dirigenti che hanno optato per l'esercizio della libera professione extramuraria, è fatto divieto di rendere prestazioni professionali, anche di natura occasionale o periodica, a favore e/o all'interno di strutture sanitarie pubbliche compresa quella di appartenenza o di strutture sanitarie private accreditate e/o convenzionate anche parzialmente con il S.S.N.

Ai dirigenti che hanno optato per l'esercizio della libera professione extramuraria e che beneficiano degli istituti previsti dal D. Lgs n. 151/2001, (a titolo esemplificativo: congedo obbligatorio per maternità, congedo parentale, congedo per assistere persona con handicap grave) e dall'Art 33 della Legge n. 104/92 è fatto divieto, durante il periodo di godimento del beneficio, di rendere prestazioni professionali di libera professione extramuraria.

Nello svolgimento dell'attività libero professionale, con prestazioni a pagamento, non è consentito l'uso del ricettario del SSN così come non sono consentite riscossioni di proventi in forme diverse da quelle disciplinate dal presente regolamento.

Il personale del comparto, nonché il personale dirigente dei ruoli Professionale, Tecnico ed Amministrativo non può esercitare attività libero professionale intramurale, ma solo attività di supporto, collaborazione o partecipazione all'équipe.

Il personale dirigente dei ruoli Professionale, Tecnico ed Amministrativo può svolgere attività di consulenza di cui all'art. 62 C.C.N.L.

Ai Direttori di struttura (U.O., Dipartimento, Presidio, Distretto) compete l'obbligo di vigilare e segnalare - relativamente alle materie oggetto del presente articolo - qualsiasi ipotesi di violazione commessa dal personale loro assegnato.

Art. 7 Attività diverse dall'attività libero-professionale

Non rientrano fra le attività libero-professionali, ancorché comportino la corresponsione di emolumenti e indennità, le seguenti attività disciplinate dal regolamento per attività extra impiego:

- a) partecipazione a corsi di formazione, diplomi universitari e scuole di specializzazione e diploma, in qualità di docente;
- b) collaborazioni a riviste e periodici scientifici e professionali;
- c) partecipazioni a commissioni presso enti e ministeri (commissione medica di verifica di cui all'art. 5, comma 2, del D. Lgs. n. 278/1998, commissioni per l'accertamento delle invalidità civili e delle situazioni di handicap, costituite ai sensi delle Leggi 295/1990, 104/1992);
- d) relazioni a convegni e pubblicazione dei relativi interventi;
- e) partecipazioni ai comitati scientifici;
- f) partecipazioni a organismi istituzionali della propria categoria professionale o sindacale, non in veste di dirigenti sindacali;
- g) attività professionale sanitaria, resa a titolo gratuito o con rimborso delle spese sostenute, a

favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale, organizzazioni e associazioni di volontariato o altre organizzazioni senza fine di lucro, previa comunicazione all'Azienda della dichiarazione, da parte dell'organizzazione interessata, della totale gratuità delle prestazioni.

Le attività e gli incarichi di cui al precedente comma possono essere svolti previa autorizzazione dell'Azienda, che dovrà valutare se, in ragione della continuità o della gravosità dell'impegno richiesto o degli (eventuali) emolumenti conseguiti, non siano incompatibili con l'attività e gli impegni istituzionali.

Art. 8 Opzioni

L'opzione per l'esercizio della libera professione extramuraria può essere revocata entro il 30 novembre di ogni anno per il passaggio al rapporto di lavoro esclusivo dal 1° gennaio dell'anno successivo.

I dirigenti a rapporto di lavoro esclusivo possono optare per il rapporto di lavoro non esclusivo, con richiesta da presentare entro il 30 novembre di ciascun anno. Il passaggio ha effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo (D.L. 29 marzo 2004, n. 81, convertito in Legge 26 maggio 2004, n. 138).

Art. 9 Norme generali per l'esercizio dell'attività libero professionale intramuraria

Nel rispetto di quanto previsto agli artt. 2 e 3 del presente regolamento, l'attività libero-professionale intramuraria è prestata nella disciplina di appartenenza, secondo quanto previsto dalle norme e si esercita negli spazi e nelle strutture individuati dall'Azienda, con le precisazioni di cui ai successivi articoli.

Qualunque sia la forma di esercizio o l'ambito di attività (ambulatoriale o di ricovero), la libera professione intramuraria può essere svolta solo se preventivamente richiesta secondo la procedura indicata negli articoli seguenti e nei modelli allegati al presente Regolamento.

L'esercizio dell'attività libero professionale deve, peraltro, avvenire al di fuori dell'orario di lavoro e delle attività previste dall'impegno di servizio ovvero dei turni di pronta disponibilità e di guardia divisionale o interdivisionale, e, comunque, in orari programmati e preventivamente autorizzati dall'azienda.

L'esercizio dell'attività libero-professionale può essere temporaneamente limitato o sospeso, con provvedimento del Direttore Generale, previo parere della Commissione Paritetica, per inosservanza di particolare gravità delle norme che lo disciplinano, nonché in relazione a situazioni di emergenza o ad eccezionali circostanze per le quali la libera professione può essere di ostacolo alla normale attività istituzionale.

L'inosservanza da parte dei Dirigenti sanitari delle disposizioni comportamentali contenute nel presente regolamento comporterà l'applicazione delle sanzioni contenute nel codice disciplinare della Dirigenza medico Veterinaria del Contratto integrativo del CCNL del 17/10/2008 firmato il 06/05/2010.

Art. 10 Esercizio della Libera Professione in disciplina diversa da quella di appartenenza

Il personale che, in ragione delle funzioni svolte o della disciplina di appartenenza, non può esercitare l'attività libero-professionale nella propria struttura o nella propria disciplina, può essere autorizzato dal Direttore Generale, con il parere del Collegio di Direzione e della Commissione paritetica LP, ad esercitare l'attività in altra struttura dell'azienda o in una disciplina diversa a quella di appartenenza, sempre che sia in possesso della specializzazione o di un'anzianità di servizio di cinque anni nella disciplina stessa e che questa rappresenti l'unica disciplina di esercizio dell'attività libero professionale (DGRT n. 355/2001, comma 10). Nella

formulazione del parere, il Collegio di Direzione terrà conto anche degli eventuali crediti ECM per valutare la formazione del richiedente.

L'autorizzazione è necessaria anche per l'effettuazione di prestazioni non erogabili in regime istituzionale ordinario e quindi quelle fuori L.E.A. per le quali non sia prevista una specifica specializzazione, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 33 L.R. 8 Marzo 2000 n. 22 in materia di individuazione e valorizzazione delle prestazioni.

Art. 11 Unità Operativa complessa Libera Professione

L'Unità Operativa complessa Libera Professione, ed i relativi Uffici, hanno compiti di gestione dell'attività L.P. e controllo degli aspetti economico-contabili.

Attuano tutte le procedure e i processi di carattere amministrativo, svolgendo funzioni di coordinamento e di controllo in collaborazione e a supporto delle strutture organizzative interessate.

Art. 12 Commissione Paritetica sulla Libera Professione

E' costituita all'interno dell'Azienda la Commissione Paritetica sulla Libera Professione composta da 12 membri di cui 6 per parte aziendale e 6 per parte sindacale. Essa costituisce l'organismo Paritetico di verificate, consultazione preventiva e di concertazione per le materie attinenti l'esercizio dell'attività libero-professionale, relativamente agli aspetti di sviluppo e gestionali di maggiore complessità, con lo scopo di prevenire l'insorgere di situazioni di conflittualità. E' la sede in cui le OO.SS. della dirigenza e del comparto esprimono i pareri sulla materia. Assume inoltre il ruolo di promozione e verifica di cui all'art. 5, comma 2, lett. h) del DPCM 27.3.2000 nonché il ruolo individuato dalla Delibera Regionale n. 529 del 01/07/2013.

La Commissione Paritetica, nominata dall'Azienda, è composta dal Direttore Sanitario, dal Direttore Amministrativo o loro delegati, ed è integrata da quattro componenti. E' composta inoltre da professionisti sanitari che esercitano di regola attività libero professionale intramuraria indicati dalle OO.SS.

Per gli aspetti di competenza delle OO.SS. del Comparto, le OO.SS. stesse saranno convocate laddove specificamente interessate. La segreteria della Commissione è garantita dall'U.O.C. Libera Professione e le riunioni potranno essere convocate anche su richiesta di un singolo componente.

La Commissione paritetica verifica che l'esercizio dell'attività libero-professionale avvenga nel rispetto dei principi e dei limiti enunciati nel presente regolamento.

Un componente della Commissione Paritetica appositamente designato partecipa, su invito, alle sedute del Collegio di Direzione per gli aspetti di competenza inerenti la libera professione.

Compete, inoltre, alla Commissione paritetica:

- proporre al Direttore Generale eventuali provvedimenti migliorativi o modificativi dell'organizzazione della libera-professione intramuraria e del suo regolamento;
- esprimere al Direttore Generale parere preventivo in merito all'eventuale adozione di provvedimenti a carico del Dirigente che violi le norme relative all'esercizio dell'attività libero-professionale;
- esprime parere in merito alle attività previste dall'art. 9 e 10;

La Commissione Paritetica esprime parere preventivo in merito al tariffario aziendale e le tariffe (comprese quelle fuori livelli essenziali di assistenza) vengono verificate annualmente, anche ai fini dell'art. 3, commi 6 e 7, della Legge 23/12/1994, n. 724.

Entro il 28 Febbraio di ogni anno, la Commissione Paritetica presenta al Tavolo sindacale aziendale un report completo dell'attività ALPI dell'anno precedente.

Art. 13 Collegio di Direzione

E' competenza del Collegio di Direzione:

- esprimere parere, su richiesta al Direttore Generale, per il rilascio dell'autorizzazione al dirigente che, in ragione delle funzioni svolte o della disciplina di appartenenza, non può esercitare l'attività libero-professionale nella propria disciplina. L'autorizzazione è rilasciata dal Direttore Generale solo se il parere del Collegio di Direzione è favorevole;
- dirimere le vertenze dei dirigenti sanitari in ordine all'attività libero professionale intramoenia (comma 11, art. 1 legge 120/2007);
- invitare, per gli aspetti di competenza inerenti la libero professione, un componente della Commissione Paritetica, appositamente designato, alle sedute del Collegio di Direzione.

Capo 2 - ATTIVITA' DI CONTROLLO E VERIFICA SULL'ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE

Art. 14 Controlli sull'organizzazione e gestione dell'attività libero professionale (fase autorizzatoria, svolgimento attività, interferenze con attività istituzionale)

La U.O.C. Libera professione è responsabile delle procedure e dei processi di carattere amministrativo della libera professione intramoenia.

Al fine di rendere effettivo il rispetto da parte del professionista interessato della normativa vigente in materia di libera professione, l'Azienda attiva controlli interni tramite la U.O.C. Controllo di Gestione, gli uffici preposti del Dipartimento Risorse umane, tramite i Direttori di struttura (Ospedale, Distretto, Dipartimento) e la U.O.C. Libera Professione.

Tali attività implicano anche una preventiva e periodica verifica della sussistenza dei requisiti necessari per lo svolgimento dell'ALPI.

Ai Direttori di Dipartimento è demandato il compito di vigilare, nell'ambito delle proprie competenze, sull'esercizio delle attività di cui trattasi sia con riguardo agli aspetti gestionali che al loro regolare funzionamento.

Ai Direttori di Dipartimento e ai Direttori di UU.OO., ognuno per le proprie responsabilità, compete inoltre il rispetto dei volumi di attività istituzionale e libero professionale negoziati in sede di Budget tesi alla riduzione e al contenimento dei tempi di attesa.

Ai Direttori di Presidio Ospedaliero/Distretto con la collaborazione di eventuali altre strutture in cui sono collocati gli spazi per l'esercizio della libera professione, è demandato il compito di organizzare e verificare il corretto utilizzo degli spazi, e del complesso delle attrezzature destinati all'attività libero professionale intramoenia nonché di controllare che il Tasso di occupazione degli ambulatori occupati dai singoli professionisti, inteso come il rapporto fra visite programmabili e visite effettivamente svolte, non si attesti sotto la soglia del 50 %; il non raggiungimento del tasso di occupazione minimo, verificato dopo il primo anno dall'avvio dell'attività libero professionale comporterà delle azioni correttive descritte nel successivo articolo 15.

Ai Direttori di Presidio Ospedaliero/Distretto è demandato altresì il compito di organizzare e verificare - assieme al Servizio Infermieristico - le corrette procedure riguardo allo smaltimento dei rifiuti speciali, alla movimentazione di materiale biologico, alla sterilizzazione dello strumentario chirurgico, al rifornimento degli armadietti e dei carrelli, ed eventualmente anche quello delle emergenze, con i necessari farmaci e presidi medico-chirurgici, a seguire i guasti del mobilio, strumentario / apparecchiature / attrezzature di carattere sanitario compresa la gestione dei guasti accidentali nonché ogni altro problema di natura sanitaria.

Gli uffici preposti del Dipartimento Risorse umane e l'U.O.C. Libera professione attuano forme di controllo anche incrociato, a campione, per accertare che le prestazioni prenotate e

pagate siano state rese al di fuori dell'orario di servizio e delle situazioni ostantive elencate all'art. 6 del presente regolamento. Solo in caso di irregolarità riscontrate ne verrà data comunicazione tempestiva al Dirigente stesso ed al diretto superiore del professionista, alla Direzione Aziendale e alla Responsabile per la prevenzione della corruzione.

La U.O.C. Libera Professione predisponde periodici Report per la Direzione circa i volumi ed i proventi delle prestazioni erogate il Libera Professione distinti per struttura organizzativa / dipartimento / presidio.

Eventuali irregolarità rilevate dai soggetti preposti alle funzioni di controllo e verifica dovranno essere comunicate ai diretti interessati e comunicate al diretto superiore del professionista. Il responsabile di struttura di riferimento del professionista attiverà le necessarie azioni disciplinari/correttive dandone, nel contempo, informazione alle strutture preposte alle funzioni di controllo e verifica, al rispettivo livello superiore e alla Responsabile per la prevenzione della corruzione

Se dai controlli effettuati successivamente alle disposizioni impartite dai responsabili di struttura competente al singolo professionista, dovesse emergere il persistere della violazione degli obblighi posti verrà data, dagli organi preposti alla vigilanza e al controllo, ognuno per le rispettive competenze, comunicazione al Direttore Generale per le azioni che esso riterrà più opportune.

La Commissione paritetica è informata.

Art. 15 Esito dell'attività di controllo

Qualora dai controlli effettuati dal Direttore di Presidio Ospedaliero in collaborazione con l'u.o.c. Libera Professione o di eventuali altre strutture dove sono collocati gli spazi per l'esercizio della Libera Professione emerga, per un singolo professionista, un utilizzo degli spazi ambulatoriali con un tasso di occupazione al di sotto del 50%, il Direttore di Presidio Ospedaliero o di eventuali altre strutture dove sono collocati gli spazi per l'esercizio della Libera Professione, in contraddittorio con il Professionista stesso, ridurrà proporzionalmente l'orario di occupazione dell'ambulatorio.

Art. 16 Monitoraggio dell'attività libero professionale

A cadenza periodica l'U.O. Controllo di Gestione verifica, sulla base delle rilevazioni trasmesse dal Sistema Informativo, il rispetto delle condizioni negoziate in sede di budget. Sottopone all'attenzione della Direzione Aziendale e della Commissione Paritetica i risultati dei suddetti controlli.

Il Responsabile delle figure professionali interessate, tramite l'applicativo preposto, controlla l'orario di svolgimento dell'attività libero professionale in regime ambulatoriale e di ricovero comunicando all'U.O.C. Libera professione eventuali difformità da quanto disposto.

Capo 3 - ORGANIZZAZIONE DELL'ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE

Art. 17 Informazioni per l'utenza, Trasparenza e Prevenzione della Corruzione, Trattamento dati personali

Per una corretta e trasparente gestione della libera professione intramuraria, al fine di garantire la tutela dei diritti degli utenti e consentire altresì l'attuazione del principio della libera scelta da parte del cittadino, l'Azienda provvede attraverso la U.O.C. Libera Professione e le strutture organizzative deputate all'informazione/comunicazione ad attivare un efficace ed adeguato sistema di informazione al cittadino utente sulle prestazioni libero professionali

erogabili, con esplicitazione delle modalità di accesso ed i relativi orari, della sede di erogazione, delle tariffe applicate, delle modalità di pagamento e dei professionisti che intervengono nella loro erogazione.

Come previsto dal D.Lgs. 97/2016 di modifica del D.Lgs 33/2013, riguardante gli obblighi di trasparenza delle pubbliche amministrazioni, saranno altresì pubblicati sul sito web aziendale, nella sezione Amministrazione trasparente, i compensi annualmente percepiti dai Professionisti.

L'attività libero professionale rientra in una delle aree di rischio previste dal Piano triennale anticorruzione dell'Azienda Toscana Sud Est, al quale si fa rinvio per i contenuti specifici.

Il dirigente sanitario autorizzato allo svolgimento dell'attività libero-professionale intramuraria è responsabile di tutte le operazioni di trattamento dei dati personali correlate alle prestazioni erogate. Nell'ambito della procedura autorizzatoria, la U.O.C. Libera professione provvede a perfezionare la nomina del professionista quale Responsabile del Trattamento utilizzando l'apposito modello di cui all'allegato 1 al presente Regolamento. Il Responsabile provvede a nominare incaricato del trattamento l'eventuale personale di supporto all'erogazione delle prestazioni in ALPI.

Ai fini del rilascio dell'informativa e dell'acquisizione del consenso del paziente al trattamento dei propri dati sanitari il professionista utilizza la modulistica in uso per le prestazioni erogate in regime istituzionale.

Art. 18 Spazi, attrezzature e posti letto destinati alla libera professione intramuraria

L'Azienda organizza l'attività libero professionale dei dipendenti nelle proprie strutture, in spazi destinati in via esclusiva. In via eccezionale, quando ciò non sia possibile, anche in relazione ad un impiego ottimale delle tecnologie sanitarie e dei relativi locali, l'Azienda può autorizzare l'utilizzo in orari differenziati di spazi e strumenti dell'attività istituzionale.

Considerata l'articolazione dell'azienda in più zone distretto e plessi ospedalieri, in funzione dell'organizzazione dei servizi, è possibile, per lo stesso dipendente, esercitare l'attività libero professionale in più sedi aziendali nel rispetto della normativa vigente tenendo presente che le sedi per lo svolgimento dell'attività libero professionale non possono essere superiori a tre, comprensive della sede extraregionale.

Ove ne sia dimostrata la necessità e nel limite delle risorse disponibili per lo svolgimento dell'attività libero professionale intramuraria, è possibile per l'Azienda previa autorizzazione regionale, di cui all'art 19 "acquisire, tramite l'acquisto o la locazione presso strutture private autorizzate non accreditate, nonché tramite la stipula di convenzioni con altri soggetti pubblici, spazi ambulatoriali esterni, aziendali e pluridisciplinari, per l'esercizio di attività sia istituzionali sia in regime di libera professione ordinaria".

La prima sede deve essere all'interno degli spazi e delle strutture dell'Azienda di appartenenza del professionista e deve avere caratteristica di "prevalenza di attività" rispetto alle altre sedi.

In ottemperanza a quanto disposto dal Decreto Balduzzi i dirigenti sanitari veterinari dipendenti dell'Azienda, a seguito di ricognizione negativa sulla possibilità di ricondurre l'esercizio della loro libera professione all'interno delle strutture aziendali, possono, se già autorizzati, continuare ad esercitarla in studi professionali con le modalità previste dal Decreto stesso.

La possibilità di espletare attività libero professionale presso altre Aziende Toscane è subordinata all'esistenza di specifica convenzione fra Aziende.

La possibilità di espletare attività libero professionale presso altre Regioni è subordinata all'esistenza di specifica convenzione secondo quanto stabilito nel successivo articolo 20.

All'esercizio della libera professione intramuraria in costanza di ricovero è destinata una quota di posti letto tendenzialmente non inferiore al 5%. Il Direttore di Presidio verifica in particolare che la quota dei posti letto utilizzabili per l'attività libero professionale in regime di ricovero rientri nel limite non inferiore al 5% o che comunque assicuri la fruibilità del servizio

in relazione all'effettiva richiesta, ed in ogni caso non superiore al 10% dei posti letto della struttura (art. 5 DPCM 27.03.2000).

Art. 19 Procedure autorizzative reperimento spazi

La carenza di spazi interni alle Aziende Sanitarie può verificarsi, per quanto disposto dalla normativa regionale e per il riconoscimento da sempre perseguito e riconosciuto dalla Regione Toscana del rispetto della possibilità dei professionisti di muoversi all'interno del territorio regionale, in due casi specifici:

- necessità di reperimento di spazi esterni per i propri Professionisti per permettere loro l'esercizio dell'attività nella prima sede;
- necessità di reperimento spazi in caso di mobilità dei Professionisti sul territorio regionale per la seconda e/o terza sede.

Si prevedono pertanto due diverse modalità di procedura autorizzativa rispetto alle casistiche sopra elencate.

Procedura autorizzativa ordinaria

Tale procedura si attiva in caso di necessità di reperimento di spazi esterni per l'esercizio dell'attività libero professionale dei propri Professionisti nella prima sede.

Essa si attiva attraverso una richiesta, da parte dell'Azienda Sanitaria di appartenenza, alla Regione Toscana nella quale si evidenzia:

1. la dimostrazione della necessità di spazi ulteriori a seguito di verificata carenza di spazi interni;
2. la valutazione economica rispetto a quanto disposto dalla normativa vigente ("nei limiti delle risorse disponibili");
3. le possibili ipotesi di modalità di reperimento di tali spazi;
4. il rispetto del corretto esercizio della libera professione attraverso la predisposizione delle misure previste dalla Legge n. 120/2007 e successive modifiche ed integrazioni (art. 1, comma 4, lett. a), a-bis), a-ter), b), c), d), e), f), f-bis) e g));
5. il rispetto, in caso di locazione, del contratto tipo allegato al presente documento.

Le modalità di reperimento consentite, in base a quanto normato a livello nazionale, possono essere:

1. convenzione con soggetti pubblici;
2. acquisto, presso strutture private autorizzate non accreditate, di spazi ambulatoriali esterni, aziendali e pluridisciplinari, per l'esercizio di attività sia istituzionali sia in regime di libera professione ordinaria;
3. locazione, presso strutture private autorizzate non accreditate, di spazi ambulatoriali esterni, aziendali e pluridisciplinari, per l'esercizio di attività sia istituzionali sia in regime di libera professione ordinaria.

La Regione, una volta ricevuta la richiesta di autorizzazione, procederà, entro 45 giorni dal ricevimento della stessa a:

1. richiesta ulteriori informazioni, in tale ipotesi i 45 giorni ripartono dal momento del ricevimento del materiale richiesto, ed attivazione, ove necessario, della cabina di regia regionale che risponderà entro 20 giorni dal ricevimento della richiesta;
2. rilascio autorizzazione;
3. diniego motivato autorizzazione.

Procedura autorizzativa per la mobilità dei Professionisti sul territorio regionale

Tale procedura si attiva in caso di richiesta, alla propria Azienda da parte del Professionista, di mobilità sul territorio regionale per la seconda e/o terza sede per l'esercizio dell'attività libero professionale.

Rispetto alla convenzione con altri soggetti pubblici, quale modalità di reperimento spazi consentita dalla norma nazionale, si evidenzia che esula dalla procedura autorizzativa, in quanto insita nel presente documento una autorizzazione generale, nel caso in cui tale convenzione veda, quali soggetti stipulanti, due Aziende Sanitarie Toscane ed in presenza di disponibilità di spazi interni.

In caso di carenza di spazi la procedura si attiva attraverso una richiesta alla Regione Toscana da parte dell'Azienda "ospitante" nella quale si evidenzia:

1. la carenza di spazi interni debitamente dimostrata e certificata ed in linea con quanto trasmesso alla Regione Toscana in sede di ricognizione;
2. le possibili ipotesi di modalità di reperimento di spazi accompagnate da una relazione nella quale siano dettagliati i seguenti dati:
 - 2a. numero dei Professionisti coinvolti;
 - 2b. numero ore richieste dai Professionisti;
 - 2c. valutazione economica;
 - 2d. rispetto del corretto esercizio della libera professione attraverso la predisposizione delle misure previste dalla Legge n. 120/2007 e successive modifiche ed integrazioni (art. 1, comma 4, lett. a), a-bis), a-ter), b), c), d), e), f), f-bis) e g));
 - 2e. rispetto, in caso di locazione, del contratto tipo allegato al presente documento.

Le modalità di reperimento consentite, in base a quanto normato a livello nazionale, possono essere:

1. convenzione con altri soggetti pubblici;
2. locazione, presso strutture private autorizzate non accreditate, di spazi ambulatoriali esterni, aziendali e pluridisciplinari, per l'esercizio di attività sia istituzionali sia in regime di libera professione ordinaria.

La Regione, una volta ricevuta la richiesta di autorizzazione, procederà, entro 45 giorni dal ricevimento della stessa a:

1. richiesta ulteriori informazioni e attivazione, ove necessario, della cabina di regia regionale;
2. rilascio autorizzazione alla convenzione con altri soggetti pubblici;
3. rilascio autorizzazione alla locazione;
4. diniego motivato autorizzazione.

Tutte le richieste di autorizzazione indirizzate alla Regione Toscana dovranno essere corredate da un parere di congruità tecnico/economica che certifichi che gli eventuali investimenti risultino opportuni ed appropriati e che non alterino gli accordi decentrati rispetto alle tariffe ed ai costi aziendali.

Art. 20 Attività libero professionale extraregionale

In caso di espressa volontà da parte del Professionista di esercitare attività libero professionale ambulatoriale in territorio extraregionale nel limite, comunque, sia delle sedi previste che delle ore settimanali autorizzabili, il Professionista stesso dovrà, fare richiesta di autorizzazione alla Azienda, la quale procederà:

1. a richiedere, in prima istanza, la possibilità di reperire spazi all'interno dell'Azienda Sanitaria territorialmente competente;
2. a prevedere, trascorsi 30 giorni dalla richiesta ed in caso di assenza di risposta o diniego agli spazi, all'attivazione di una convenzione con una struttura privata autorizzata non convenzionata.

Tale convenzione, comunque, dovrà esplicitare le modalità di esercizio della libera professione attenendosi al rispetto del corretto esercizio della stessa attraverso la predisposizione

delle misure previste dalla Legge n. 120/2007 e successive modifiche ed integrazioni (art. 1, comma 4, lett. a), a-bis), a-ter), b), c), d), e), f), f-bis) e g)).

Art 21 Fondo aziendale di perequazione

Una quota del compenso medico è accantonata quale fondo aziendale da destinare alla perequazione del personale della dirigenza medica e veterinaria e della dirigenza sanitaria che opera in regime di esclusività e che, in ragione delle funzioni svolte o della disciplina di appartenenza, non può esercitare o abbia una limitata possibilità di esercizio della libera professione intramuraria (art. 57, lett. i dei CC.CC.NN.LL. 8/06/2000 - aree dirigenziali). Tale fondo è ripartito secondo quanto stabilito dalla contrattazione integrativa aziendale. Sono esclusi dalla ripartizione di tale fondo i medici che a qualunque titolo esercitano attività libero professionale o che siano semplicemente autorizzabili allo svolgimento della stessa.

Art 22 Regime fiscale

Ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. e) del D.P.R. n. 917/1986 e successive modifiche (T.U. delle imposte sui redditi), i compensi per l'attività libero-professionale intramuraria del personale dipendente del S.S.N. sono assimilati ai redditi di lavoro dipendente.

I compensi del personale di collaborazione e di supporto sono assoggettati a tutte le contribuzioni previste per i compensi da rapporto di lavoro dipendente.

Per il personale della dirigenza medica, veterinaria e delle altre professionalità del ruolo sanitario, i compensi connessi all'attività di consulenza e consulto sono assimilati, ai soli fini fiscali, a quelli da rapporto di lavoro dipendente.

Ai costi diretti e generali sopra indicati per ciascuna tipologia di spazio, vanno aggiunti i costi indiretti nella misura dovuta.

Art 23 Copertura assicurativa

Ai sensi della DGRT n. 1203 del 21 dicembre 2009 l'Azienda provvede in via diretta alla gestione del rischio per responsabilità civile verso terzi anche per l'attività Libero Professionale, fermo restando che la copertura delle responsabilità per colpa grave, debba essere garantita da specifiche polizze a carico del personale, senza alcun onere per l'Azienda.

Capo 4 - PERSONALE DI SUPPORTO

Art 24 Attività di supporto professionale

E' attività di supporto professionale quella svolta dalle professioni sanitarie e tecniche direttamente connessa alla prestazione libero-professionale.

Le professioni sanitarie e tecniche possono partecipare, sia in costanza che fuori dell'orario di lavoro e nell'ambito delle competenze del proprio profilo professionale, all'erogazione delle prestazioni libero professionali, con funzioni attive di supporto al professionista o all'équipe.

L'Azienda permette l'utilizzo del personale di supporto limitatamente alla disponibilità di organico e subordinatamente alle primarie esigenze dell'attività istituzionale.

L'attività di supporto può essere prestata per le seguenti tipologie di libera-professione:

A) attività libero-professionale ambulatoriale svolta individualmente per l'erogazione di:

a) visite;

- b) visite con prestazioni terapeutiche e/o diagnostico-strumentali e/o di laboratorio
- c) prestazioni terapeutiche e/o diagnostico-strumentali e/o di laboratorio;

B) attività libero-professionale ambulatoriale in équipe, per l'effettuazione di prestazioni sanitarie ed igienico sanitarie, nonché per l'esecuzione di esami di diagnostica strumentale o di laboratorio;

C) attività libero-professionale in regime di ricovero

Per far parte del personale di supporto, il dipendente interessato, deve sottoscrivere una dichiarazione di disponibilità, con impegno a prestare l'attività al di fuori dell'orario di lavoro utilizzando l'apposito modulo (*allegato 2*).

Nel caso in cui il supporto venga prestato fuori dall'orario di lavoro la partecipazione all'attività non è consentita al personale che beneficia di istituti normativi o contrattuali che comportano la riduzione a qualsiasi titolo dell'orario di lavoro.

L'attività di supporto, inoltre, non è consentita in giorni di assenza per cause che inibiscono la normale attività lavorativa (es. permessi e/o congedi retribuiti che interessano l'intero arco della giornata) e non può essere prestata in occasione dell'effettuazione di turni di pronta disponibilità.

Art. 25 Attività di supporto amministrativo

E' attività di supporto amministrativo quella diretta ad assicurare l'esercizio dell'attività libero-professionale, anche se non direttamente connessa alla prestazione erogata.

Tale attività è esercitata dall'U.O.C. Libera Professione ed, eventualmente, da altro personale, in aggiunta rispetto alle normali funzioni indicate nel precedente articolo 11 ed è indirizzata ad assicurare il supporto a tutte le funzioni amministrative non direttamente connesse all'erogazione delle prestazioni intramoenia.

TITOLO 2 - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE IN REGIME AMBULATORIALE

Art. 26 Domanda per l'esercizio della libera professione intramuraria ambulatoriale

L'attività libero professionale intramuraria ambulatoriale prevede la presentazione di un modulo compilato dal Dirigente interessato, con il parere del Direttore della U.O.C., Direttore del Dipartimento e Resp.le del Presidio, all'U.O.C. Libera professione per il successivo inoltro al Direttore Sanitario o suo delegato per il parere finale.

Tale modulo contiene il massimo dettaglio di informazioni e la massima corrispondenza alle previsioni del regolamento della libera professione; la richiesta (*allegato 3*) contiene le seguenti indicazioni:

- la disciplina in cui si intende esercitare l'attività, qualora l'autorizzazione richiesta interessi l'esercizio dell'attività libero professionale in disciplina diversa da quella di appartenenza;
- l'elenco analitico delle prestazioni che si intendono effettuare utilizzando la descrizione, il codice previsto nel nomenclatore regionale e la loro durata;
- il presidio in cui si intende esercitare l'attività;
- le modalità di svolgimento: giorni e orari;
- l'eventuale personale di supporto necessario per lo svolgimento dell'attività (infermieristico, tecnico e della riabilitazione);
- l'eventuale uso di strumentazioni ed apparecchiature;

- la eventuale necessità di uso di beni di consumo;
- la tariffa utente e l'onorario professionale (compenso del professionista)
- il parere del Direttore dell'U.O. di appartenenza, del Direttore del Dipartimento e del Direttore di Presidio Ospedaliero/Zona Distretto.

Durante la fase istruttoria i Direttori di Unità Operativa e di Dipartimento, ognuno per le rispettive competenze, dovranno verificare che ricorrano le seguenti condizioni:

1. Che le modalità di svolgimento proposte (orari, spazi, utilizzo delle attrezzature, ecc.) non siano in contrasto con lo svolgimento delle finalità e delle attività istituzionali sia dell'Unità operativa interessata che dell'Azienda;
2. Che le specifiche prestazioni rientrino nell'ambito della competenza tecnico professionale (disciplina) del sanitario richiedente;
3. Che vi sia prevalenza dell'attività istituzionale su quella libero professionale rapportato alla attività complessiva svolta all'interno della U.O.C.;
4. Che l'esercizio dell'attività richiesta non generi a carico dell'Azienda costi aggiuntivi non coperti da quote di proventi (verifica che, puntualmente, dovrà essere fatta d'ufficio anche in corso di attività).

Per i dirigenti di macrostruttura l'istruttoria e la verifica delle condizioni sopra richiamate è demandata al Direttore Sanitario o suo delegato.

La U.O.C. Libera Professione dovrà verificare ogni aspetto di pertinenza amministrativa contabile e normativa compresa la tariffa.

Il Direttore Sanitario o suo delegato esprime il proprio parere sull'atto e lo rimette all'Ufficio L.P. che procede a darne comunicazione all'interessato ed all'Ufficio giuridico per il relativo inserimento nel fascicolo personale dell'attività libero professionale.

Una volta terminato il procedimento istruttorio, l'U.O.C. Libera Professione comunica l'esito al professionista indicando anche il link tramite il quale collegarsi al sito aziendale che riporta il testo del Regolamento sull'esercizio della Libera professione. Tale procedura dovrà concludersi di norma entro il termine massimo di 30 giorni.

Per le prestazioni non erogabili in regime istituzionale e, quindi, tutte quelle fuori LEA, è prevista la possibilità di erogarle in regime libero professionale solamente previa specifica autorizzazione del Direttore Generale, subordinatamente alla loro individuazione e valorizzazione da parte dell'Azienda, il che vale a dire subordinatamente alla loro inclusione nel tariffario aziendale.

In tutti i casi in cui vengano riscontrate, anche dalla Commissione Paritetica, situazioni contrastanti con le disposizioni legislative, contrattuali e aziendali vigenti in materia, l'attività libero professionale potrà essere negata. Il diniego dovrà, in ogni caso, essere debitamente motivato.

Art 27 Attività Professionale In Equipe

La richiesta all'esercizio della libera professione intramuraria da parte del referente di una equipe, oltre a contenere quanto previsto dal precedente articolo 26, dovrà essere sottoscritta da tutti gli interessati utilizzando l'apposita modulistica di cui all'*allegato 4* e specificare:

- la composizione dell'équipe con l'individuazione del referente;
- l'indicazione delle modalità di ripartizione tra i singoli componenti della quota parte di tariffa spettante all'équipe.

La L.P.I. ambulatoriale di equipe può essere effettuata anche nelle UU.OO. di diagnostica di laboratorio e di anatomia patologica, mediante l'utilizzo delle apparecchiature in dotazione alla struttura stessa. All'atto dell'autorizzazione il Direttore dell'U.O. (che deve autorizzare l'uso degli strumenti/attrezzature) indicherà gli spazi e il tempo nei quali tale attività verrà espletata.

L'attività dovrà essere esercitata al di fuori del normale orario di lavoro con apposita rilevazione oraria da parte di tutto il personale appartenente alla equipe. Laddove a causa dell'organizzazione del processo produttivo delle prestazioni non fosse possibile scindere l'attività istituzionale da quella libero professionale previa attestazione del Direttore di U.O. si procederà al recupero orario in base alle somme liquidate rapportate al compenso orario stabilito negli accordi inerenti l'orario aggiuntivo.

Art 28 Negoziazione annuale dei volumi di attività e avvio della stessa

L'esercizio dell'attività ha effetto dal 1° giorno del mese successivo alla data della comunicazione.

Nel rispetto ed in conformità di quanto disciplinato dall'articolo 3 del presente regolamento, in sede di definizione annuale di budget dei dipartimenti, sono definiti i volumi complessivi di attività istituzionale finalizzati al rispetto dei tempi di attesa massimi fissati dalla Regione e, conseguentemente, sono definiti i tetti/volumi massimi di attività in libera professione. Il Direttore di Dipartimento, a sua volta, negozia i volumi e modalità di espletamento della libera professione, con i direttori Titolari di Budget. e con i singoli professionisti che afferiscono alla U.O stessa.

Art 29 Integrazione delle prestazioni erogabili e variazione delle tariffe

Il dirigente già avviato all'esercizio dell'attività libero-professionale intramuraria e che intende modificare e/o integrare l'orario di attività autorizzato e/o integrare le prestazioni erogabili deve presentare specifica richiesta di cui agli *allegati 2 e 3*. Ai fini dell'istruttoria ella domanda si osservano le disposizioni di cui ai successivi articoli. Le tariffe e gli onorari delle prestazioni libero professionali possono essere modificate solo a cadenza semestrale con effetto dal 1 Gennaio e 1 Luglio inoltrando una richiesta (*allegato 5*) che dovrà pervenire all'Azienda entro 30 giorni dalla data di decorrenza della variazione ovvero entro il 30 di novembre e 31 Maggio di ogni anno solare.

Art 30 Modalità di prenotazione attività ambulatoriale

Per tutte le prestazioni libero-professionali sono attivate, per ogni professionista/equipe, specifiche agende informatizzate di prenotazione.

Le prenotazioni telefoniche, sono gestite separatamente rispetto a quelle per l'attività istituzionale tramite Call Center (CUPLP - Centro Unico di Prenotazione per la Libera Professione). La prenotazione è anche effettuabile, di persona, presso i Centri Riscossione dell'attività Libero Professionale, collegati al CUPLP.

Nel caso in cui la prestazione venga erogata con carattere di urgenza, sarà obbligo del professionista segnalarla al CUPLP.

Il servizio di prenotazioni tramite CUPLP è affidato dall'Azienda a Personale Aziendale o comunque da Essa a ciò destinato ed è svolto, di norma; all'interno dei poliambulatori dedicati alla libera professione ubicati nei presidi/distretti della ASL .

Periodicamente verrà verificata la qualità del servizio di prenotazione e riscossione e verranno valutate eventuali migliorie.

Art 31 Modalità di pagamento delle prestazioni ambulatoriali

Il pagamento delle prestazioni in regime di attività libero-professionale viene effettuato presso gli sportelli/uffici competenti alla riscossione, compresi gli sportelli ticket, se abilitati e, nei casi in cui non sia possibile, data la peculiarità delle prestazioni erogate (visita domiciliare,

prestazioni della prevenzione effettuate in sedi diverse) tramite versamento in conto corrente bancario delle banche convenzionate, bollettino di conto corrente postale, POS e altre forme di cui sarà fornita adeguata informazione.

In ogni caso la prestazione deve essere registrata con sistemi automatizzati. Ad avvenuto pagamento, all'utente viene rilasciata una fattura con indicato l'importo pagato, di cui l'importo lordo del professionista e le specificazioni degli oneri collegati alla parcella.

Non è consentita la riscossione diretta dei compensi da parte del professionista che esercita l'attività libero-professionale o da altro operatore coinvolto.

Art 32 Attività libero professionale degli specialisti ambulatoriali convenzionati

L'Azienda autorizza l'esercizio della libera professione per prestazioni ambulatoriali allo specialista convenzionato che ne faccia richiesta qualora, secondo una propria autonoma valutazione, sussistano le condizioni soggettive ed oggettive per il suo espletamento e comunque nel rispetto degli AA.CC.NN. di riferimento.

Lo svolgimento dell'attività deve avvenire al di fuori dell'orario di servizio, in giorni ed orari prestabiliti, compatibilmente con la disponibilità di spazi e di personale di supporto.

A tal fine il sanitario convenzionato dovrà seguire la stessa procedura autorizzatoria prevista per gli altri dirigenti sanitari.

Art 33 Prestazione resa al domicilio dell'utente

Al Dirigente è consentito l'esercizio dell'attività libero-professionale al domicilio dell'assistito quando ciò sia reso necessario dalla particolare natura della prestazione o dalla condizione dell'utente o al carattere occasionale o straordinario delle prestazioni medesime o al rapporto fiduciario già esistente fra il medico e l'assistito con riferimento all'attività libero professionale già svolta individualmente o in équipe nell'ambito dell'Azienda.

L'attività a domicilio è svolta dal dirigente esclusivamente nella disciplina autorizzata, su richiesta del singolo assistito; al di fuori dell'orario di lavoro e dell'impegno di servizio, in fasce orarie che non contrastino con l'attività ordinaria e con l'ambulatorio in intramoenia.

Il dirigente e l'assistito dovranno sottoscrivere apposito attestato di avvenuta prestazione (*allegato 6*).

In caso di impossibilità ad effettuare la timbratura oraria, il Dirigente dovrà attivare il normale percorso relativo alla mancata timbratura causalizzata. Il pagamento può essere effettuato nelle modalità previste dall'art. 31. L'erogazione mensile delle competenze spettanti al professionista potrà avvenire solo dopo accertamento dell'avvenuta riscossione.

TITOLO 3 - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE IN REGIME DI RICOVERO

Art. 34 Norme generali

L'attività libero-professionale in regime di ricovero ordinario, di day hospital e di day surgery, è soggetta alle disposizioni generali di cui al titolo I° del presente regolamento e può essere svolta individualmente con individuazione della équipe operatoria quando necessaria.

L'attività in regime di ricovero è caratterizzata dalla richiesta, da parte dell'utente, di prestazioni libero-professionali con contestuale scelta del professionista e della sua équipe che le può erogare in tutti i casi dove è prevista la valorizzazione economica tramite DRG.

Il ricovero in regime libero-professionale è garantito in idonee strutture e spazi ben individuati.

Lo svolgimento dell'attività libero professionale in regime di ricovero è subordinata alla preventiva richiesta da parte del Dirigente interessato valutata dal Direttore di U.O. e di Dipartimento (*allegato 3*).

La richiesta è da presentare all'U.O.C. Libera professione per il successivo inoltro al Direttore Sanitario o suo delegato affinché vi apponga il parere e l'ulteriore avvio del relativo procedimento di avvio e/o modifica attività.

La richiesta deve contenere l'indicazione della tipologia di prestazioni che il dirigente intende effettuare, precisando:

- i volumi annui di attività presunta;
- Il compenso che il professionista intende percepire distinto per singolo DRG

La richiesta così formulata è sottoposta alla valutazione dei Direttori dei Presidi Ospedalieri per la verifica del rispetto delle soglie minime di sicurezza.

L'attività libero professionale in regime di ricovero può svolgersi nell'ambito delle UU.OO. dotate di posti letto. Non è consentita per i ricoveri urgenti, come pure nei servizi di emergenza e terapia intensiva, nelle unità coronariche e nei servizi di rianimazione

. In ogni caso non può avere ad oggetto attività di trapianto di organi, di tessuti provenienti da donatore (intesi come interventi principali) e attività di emodialisi.

Nessun onere è a carico dell'utente quando, in seguito all'insorgere di complicanze del quadro clinico, il medesimo debba essere trasferito in rianimazione ovvero in altro reparto di terapia intensiva o di unità coronariche.

I ricoveri chirurgici in libera professione devono essere aggiuntivi al livello di attività di degenza ordinaria programmata in sede di predisposizione di "budget".

L'attività libero-professionale in regime di ricovero si riferisce esclusivamente alla prestazione professionale richiesta.

Tutta l'Attività di ricovero in libera professione deve essere esercitata dal Primo operatore e dalla sua equipe al di fuori del normale orario di lavoro.

Art. 35 Equipe di libera professione

Per esercitare l'attività libero-professionale in regime di ricovero chirurgico il primo operatore deve sempre indicare i componenti della equipe operatoria. Le équipes operatorie si intendono comprensive, di personale medico, degli anestesisti, nonché degli altri professionisti del comparto sanitario eventualmente coinvolti nelle attività operatorie stesse.

In nessun caso possono far parte dell'équipe di libera professione Medici non dipendenti dell'Azienda, salvo gli Specialisti ambulatoriali convenzionati, o Medici a rapporto non esclusivo.

Art. 36 Modalità di prenotazione, accettazione e gestione del ricovero

L'attività si svolge con prenotazione obbligatoria tramite l'inserimento in lista di attesa unica per l'attività chirurgica istituzionale, nel rispetto delle liste d'attesa tenendo anche conto delle priorità cliniche individuate dal libero professionista nell'ambito della disciplina.

Successivamente all'inserimento nella lista unica operatoria il Medico dovrà produrre all'Ufficio Preposto un modulo (*allegato 7*) nel quale dovranno essere indicati oltre al nome e cognome dell'utente:

- la prestazione (D.R.G.) richiesta dall'utente;
- La composizione della equipe operatoria;
- Il Compenso richiesto;
- la data presunta del ricovero;
- La durata prevista dell'intervento;

L'Ufficio preposto predisporrà in base alle informazioni indicate dal professionista il preventivo della spesa prevista. Il documento, compilato in tutte le sue parti dal professionista prescelto dovrà essere firmato dall'utente o da un suo delegato, per accettazione del preventivo stesso. L'eventuale differenza tra preventivo e consuntivo potrà essere dovuta al diverso peso del DRG riscontrato alla dimissione, o ad altre circostanze incidenti sulla determinazione della spesa finale.

Al momento del ricovero, prima di accedere al reparto, il paziente, o chi ne fa le veci, dovrà versare presso gli Uffici Preposti un eventuale deposito cauzionale pari al 20% della tariffa stabilita per il trattamento richiesto. Il pagamento del saldo dovrà avvenire al momento della dimissione. Il trattamento alberghiero, se richiesto, viene pagato separatamente.

La conferma della prenotazione da parte dell'Azienda avviene all'atto dell'accettazione del preventivo debitamente sottoscritti dall'utente o dal suo legale rappresentate. A tal fine l'ufficio preposto invierà alla centrale di preospedalizzazione il Modello contenente il preventivo di spesa debitamente firmato dall'Utente.

L'ufficio preposto trasmetterà inoltre tale modello alla Direzione medica di presidio ospedaliero che dovrà verificare il soddisfacimento delle condizioni poste dalla DGRT n. 638/2009 e controfirmare il modello di richiesta di intervento Libero Professionale ed inviarlo nuovamente all'ufficio preposto.

La preospedalizzazione viene svolta in regime istituzionale con liste di attesa uniche.

L'attività libero professionale in regime di ricovero deve essere svolta, di norma, in tempi e spazi non occupati dall'attività istituzionale, rispetto alla quale deve essere aggiuntiva e non sostitutiva.

Il personale medico e il restante personale facente parte dell'U.O. in cui si svolge il ricovero libero professionale, è tenuto all'ordinaria attività di diagnosi, cura e alle altre prestazioni professionali nei confronti dei pazienti ricoverati in regime di libera professione.

Parimenti, il personale infermieristico, tecnico e di assistenza garantisce l'assistenza durante il normale turno di servizio.

Al personale sopra descritto che collabora, sia pure indirettamente alla gestione del Paziente che ha optato per il ricovero in Libera Professione saranno corrisposti compensi per quote secondo gli accantonamenti previsti, con recupero del debito orario.

Qualora l'attività libero professionale in regime di ricovero comporti l'utilizzo di sale operatorie e sale parto le Direzioni di Presidio Ospedaliero organizza l'attività in modo tale da assicurare che quella libero professionale avvenga di norma in fasce orarie o giornate di esercizio distinte da quelle nelle quali si svolge l'attività istituzionale e in spazi di degenza ben individuati.

Art 37 Spazi per la libera professione in regime di ricovero

Il ricovero in regime libero-professionale è garantito in idonee strutture e spazi ben individuati, nell'ambito delle varie UU.OO. di ogni presidio ospedaliero.

Qualora dall'analisi dei volumi di attività e del risultato economico dell'attività libero professionale in regime di ricovero dovessero emergere quantità prestazionali e finanziarie di notevole entità l'Azienda potrà valutare, sentita la Commissione Paritetica, e previo confronto con le OO.SS., la possibilità di istituire spazi di degenza completamente separati dall'attività istituzionale con personale di assistenza dedicato.

TITOLO 4 - ALTRE FORME DI ATTIVITA' PROFESSIONALE INTRAMURARIA A PAGAMENTO

Capo 1 - PARTECIPAZIONE A PROVENTI PROFESSIONALI

Art. 38 Attività professionale in altre strutture sanitarie del S.S.N.

L'attività professionale richiesta a pagamento da singoli utenti e svolta individualmente o in équipe in strutture di altra azienda del S.S.N., rientra tra le tipologie di attività libero-professionale intramuraria.

L'attività è prestata su richiesta dell'utente di altra Azienda, con oneri a proprio carico. Le prestazioni richieste possono essere erogate individualmente o in équipe, in regime ambulatoriale (comprese le attività di diagnostica strumentale e di laboratorio), di ricovero, di day hospital o di day surgery.

L'esercizio dell'attività deve essere disciplinato da specifica convenzione tra l'Azienda U.S.L. di appartenenza del Dirigente e l'azienda richiedente.

La convenzione deve stabilire:

- la tipologia delle prestazioni che ciascun dirigente può erogare, i volumi di attività, nonché il numero di accessi e gli orari relativi;
- le tariffe applicate, che non devono essere di importo inferiore a quelle praticate presso l'Azienda di appartenenza del dirigente;
- le modalità di riscossione e di attribuzione dei corrispettivi all'Azienda.

Con riferimento alla tipologia di cui all'art. 58 del C.C.N.L. dell' 08.06.2000 le altre condizioni che regolano lo svolgimento dell'attività di cui al presente articolo sono:

- a. lo svolgimento dell'attività libero professionale di cui trattasi rientra nel volume orario individuale complessivo dedicato alla libera professione, e come tale non può eccedere i limiti previsti dalle norme vigenti, sommandosi alle altre modalità di svolgimento di attività libero professionale, anche ai fini della determinazione del volume delle prestazioni erogabili in attività libero professionale;
- b. le tariffe all'utenza per le prestazioni oggetto della convenzione sono definite dall'Azienda d'intesa con il Dirigente interessato (o con l'équipe anche ai fini della definizione della quota spettante ai singoli dirigenti). Ogni eventuale modifica delle stesse dovrà essere sottoposta all'approvazione dell'Azienda. Le medesime tariffe devono essere rispettose dei minimi ordinistici, così come previsto all'art. 57 c. 1 lettera g) dei CC.CC.NN.LL. 8/6/2000 dell'area della dirigenza medica e veterinaria e della dirigenza delle altre professionalità del ruolo sanitario, professionale, tecnico ed amministrativo;
- c. la struttura convenzionata riscuote direttamente dall'utente in nome e per conto dell'Azienda U.S.L, l'importo della prestazione.

La struttura provvede altresì:

- ad inviare all'Azienda un rendiconto con indicazione delle prestazioni effettuate (tipologia e numero), delle giornate e degli orari di accesso alle strutture da parte di ogni dirigente e dell'ammontare delle somme incassate;
- ad inviare all'Azienda copia delle ricevute rilasciate a fronte delle prestazioni rese dai sanitari interessati nel periodo cui si riferiscono gli incassi;
- ad emettere fattura, a carico dell'Azienda, relativamente alle quote di propria spettanza, secondo le modalità e condizioni stabilite dalla convenzione.

L'Azienda provvede alla liquidazione al sanitario interessato dei compensi, di norma, entro il mese successivo a quello in cui è stato effettuato il versamento.

Eventuali trattenute da parte dell'Azienda di provenienza saranno quantificate secondo la stima dei costi sostenuti dall'Azienda.

Art. 39 Attività di consulenza – Disposizioni generali

La consulenza si configura come un apporto professionale diretto a migliorare l'attività istituzionale resa dall'Azienda, ente e struttura richiedente.

L'attività di consulenza consiste nell'erogazione a favore dei richiedenti di prestazioni di tipo sanitario nella disciplina di appartenenza per i dirigenti medici, veterinari e delle altre professionalità del ruolo sanitario. Per i dirigenti dei ruoli amministrativo, professionale e tecnico consiste nello svolgimento di attività connesse al profilo professionale del dirigente interessato come da art. 62 del CC.NN.CC.LL.

L'attività di consulenza può essere esercitata, previa convenzione tra le parti, oltre che in servizi sanitari di altra azienda ed ente del comparto, presso:

- le istituzioni pubbliche non sanitarie;
- le istituzioni socio sanitarie senza scopo di lucro;
- gli ospedali classificati e le strutture dichiarate presidio dell'Unità sanitaria locale;
- le IPAB che svolgono attività sanitaria;
- altri Enti ed Istituzioni individuati o richiamati nell'art. 4, comma 3, del DPCM 27 marzo 2000 (IRSS, art. 4, comma 12 e 13 del D. Lgs. n. 502/92 e succ. e istituti di pubblica assistenza e beneficenza).

L'attività di consulenza è sottoposta alle regole generali, condizioni e vincoli stabiliti per l'attività libero professionale, segnatamente per quanto riguarda lo svolgimento della stessa al di fuori dell'orario di servizio, l'impegno individuale, il livello quali-quantitativo delle prestazioni in rapporto all'attività istituzionale, la funzionalità del servizio di appartenenza e la compatibilità con le finalità d'istituto.

Le seguenti disposizioni disciplinano nello specifico le modalità di esercizio dell'attività di consulenza in ambito extra aziendale:

- per i dirigenti medici e veterinari, art. 58, commi dal 1 a 4, del CCNL 8.6.2000;
- per gli altri dirigenti del ruolo sanitario, art. 58, commi da 1 a 3, del CCNL 8.6.2000;
- per i dirigenti dei ruoli amministrativo, professionale e tecnico, dall'art. 62 del CCNL 8.6.2000.

L'attività di consulenza deve essere esercitata al di fuori dell'orario di lavoro e dell'impegno di servizio. In casi particolari, l'Azienda può autorizzare il dirigente ad espletare l'attività di consulenza nell'ambito dell'orario di lavoro e dell'impegno di servizio; in tali casi, al dirigente non compete alcun compenso, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute.

Art. 40 Modalità di esercizio dell'attività di consulenza

L'attività di consulenza può essere prestata a favore delle aziende, enti ed istituzioni individuati al precedente art. 38 con le modalità sottoindicate:

- a) in servizi sanitari di altra azienda sanitaria o ente del comparto, mediante apposita convenzione che deve precisare:
 - limiti orari minimi e massimi dell'impegno, comprensivi anche degli eventuali tempi di raggiungimento delle sedi di servizio, compatibili con l'articolazione dell'orario di lavoro del dirigente;
 - entità del corrispettivo dovuto, nonché l'eventuale rimborso delle spese sostenute dal dirigente che effettua la consulenza;
 - durata della convenzione.
- b) presso istituzioni pubbliche non sanitarie o istituzioni socio-sanitarie senza scopo di lucro, mediante apposita convenzione che deve precisare:
 - motivazioni e fini della consulenza;
 - limiti orari dell'impegno, con clausola di garanzia delle compatibilità con l'articolazione dell'orario di lavoro del dirigente;

- entità del corrispettivo dovuto, nonché l'eventuale rimborso delle spese sostenute dal dirigente che effettua la consulenza;

- attestazione che l'attività non è in contrasto con le finalità ed i compiti istituzionali del S.S.N.;

- durata della convenzione.

I compensi per l'attività di consulenza possono essere determinati:

- con riferimento all'impegno orario dedicato (es. ora di attività);
- con riferimento alla prestazione erogata;
- mediante fissazione di tariffe complessive e forfettarie.

Art 41 Attività di Consulto

L'attività di consulto può essere resa dal dirigente sanitario a rapporto di lavoro esclusivo, nella disciplina di appartenenza, al di fuori dell'orario di lavoro e dell'impegno di servizio, presso strutture di altre aziende sanitarie, su richiesta del singolo utente o, per suo conto, del medico curante.

La richiesta di consulto - con indicazione del dirigente, del giorno e dell'orario in cui deve essere reso - deve pervenire al Direttore della struttura che, verificata la compatibilità con l'attività di servizio provvederà, per iscritto, a rilasciare o a negare, motivando, l'autorizzazione. La prestazione ed il relativo orario deve essere comunicata inoltre all'U.O.C. Libera Professione. In caso di impossibilità ad effettuare la timbratura oraria, il Dirigente dovrà attivare il normale percorso relativo alla mancata timbratura causalizzata.

Qualora, per ragioni di urgenza, non possa essere rispettata la procedura autorizzativa sopra descritta, il dirigente che ha effettuato il consulto dovrà segnalare per iscritto al Direttore della struttura di appartenenza ed all'U.O.C. Libera Professione:

- nome dell'utente e struttura presso la quale è stato reso il consulto;
- modalità con cui è pervenuta la richiesta di consulto;
- luogo, giorno ed ora in cui è stato reso il consulto;
- ragioni per le quali non è stato possibile il rispetto della ordinaria procedura autorizzativa.

Art.42 Attività resa a favore dell'Autorità Giudiziaria

Possono far parte dell'attività libero professionale le attività di consulenza d'ufficio e di parte svolte in fase giudiziale e stragiudiziale, su richiesta dell'autorità giudiziaria o di singoli utenti privati o di enti pubblici e privati.

Le perizie e le consulenze tecniche d'ufficio (CTU), conferite dall'Autorità Giudiziaria, costituendo prestazioni rese all'Autorità Giudiziaria stessa, nell'esercizio di una pubblica funzione, non necessitano di autorizzazione ma di sola comunicazione per conoscenza al Direttore di Unità Operativa. Riguardo alle medesime, il Dirigente a rapporto esclusivo può optare di far gestire amministrativamente le medesime nel perimetro della Libera Professione; in tal caso, deve essere data comunicazione anche al suddetto Ufficio.

Le perizie e le consulenze tecniche di parte (CTP), rese davanti all'Autorità Giudiziaria nell'ambito del giudizio penale o civile, o eseguite per finalità assicurative, amministrative e simili costituiscono attività occasionale espletabile solo a seguito di autorizzazione del Direttore di Unità Operativa. Anche per questa tipologia di attività, il Dirigente a rapporto esclusivo può optare di far gestire amministrativamente le medesime nel perimetro della Libera Professione; in tal caso, l'autorizzazione all'erogazione di queste prestazioni seguirà la procedura indicata all'art. 26.

In entrambi i casi il Dirigente - se trattasi di attività gestita nell'ambito della Libera Professione - dopo aver effettuato la prestazione, presenterà la proposta di notula a tale Ufficio indicando la tipologia della prestazione svolta, l'orario di effettuazione e la relativa tariffa; quest'ultima, se trattasi di CTU, e' fissata dal Giudice.

Per quanto riguarda i dirigenti a rapporto non esclusivo si rinvia a quanto previsto dai regolamenti in materia di incarichi extra istituzionali.

Capo 2 - ATTIVITA' AZIENDALE RICHIESTA A PAGAMENTO DA TERZI ALL'AZIENDA

Art 43 - Attività professionale a pagamento - Disposizioni Generali

Si definisce Attività Aziendale a Pagamento l'insieme di prestazioni e servizi, che l'Azienda può immettere a pagamento sul mercato, sanitario e non, richieste da terzi, tramite accordi contrattuali di tipo privatistico, così come indicato anche all'art. 55, comma 1, lettera d), all'art. 58, comma 9, del CCNL 2000 Area Medica e Veterinaria, ed all'art. 55, comma 1, lettera d) ed all'art 58, comma 8, del CCNL 2000 Area della Dirigenza SPTA, nonché alla Sezione D) della DGRT n. 355/01.

L'Azienda può organizzare attività a pagamento richieste da terzi chiedendo lo svolgimento della prestazione professionale, su adesione volontaria, fuori orario di servizio ed offrendo al professionista la partecipazione ai proventi.

Nel caso del servizio a pagamento è l'Azienda titolare dello stesso ed il professionista agisce solamente in nome e per conto della stessa.

Possono formare oggetto del servizio a pagamento tanto quelle prestazioni sanitarie che l'Azienda può esimersi dall'erogare (fuori L.E.A.), quanto quelle che è tenuta ad erogare in virtù di specifiche disposizioni (certificazioni medico legali) nel rispetto, ove esistenti, delle tariffe intere previste dalla Regione.

Le prestazioni in questione sono erogate dall'Azienda e non dal singolo e sono comunque a carico totale dell'utente, pertanto - come tali - sono suscettibili delle modalità di accesso proprie di qualsiasi altra prestazione erogata dall'Azienda. Tutte le prestazioni autorizzate ed organizzate dall'azienda ai sensi del presente articolo devono essere svolte al di fuori del normale orario di lavoro con apposita marcatura. Nel caso in cui tale attività sia resa all'esterno delle strutture aziendali è richiesta comunicazione a consuntivo dell'attività svolta, a cadenza mensile.

L'Azienda può stipulare con soggetti terzi (utenti singoli, associati, aziende o enti) convenzioni per la fornitura, di prestazioni singole o pacchetti di prestazioni.

Le modalità di svolgimento dell'attività professionale resa per conto dell'Azienda a favore di terzi paganti prevedono l'adesione volontaria e il rispetto dei principi della fungibilità e della rotazione di tutto il personale che eroga le prestazioni (articolo 8, comma 2 del DPCM 27/03/2000).

Rientra in questa tipologia anche l'attività di Medico competente. Rispetto alla medesima, l'Azienda stipulerà con i soggetti richiedenti apposito atto (lett. a), comma 2, art 39 del D. Lgs. n. 81 del 9/04/2008). Il Medico competente e' nominato espressamente dal datore (lett. a), comma 1, art. 18 del suddetto decreto Lgs.

Le quote di spettanza dell'equipe vengono contrattate dall'Azienda, sentiti i Professionisti coinvolti e ripartite tra i componenti previo accordo tra i medesimi e formalizzato nell'atto autorizzativo.

Art 44 Attività di certificazione medico-legale resa per conto dell'INAIL

L'attività di certificazione medico-legale resa dall'Azienda per conto dell'Istituto Nazionale degli Infortuni sul Lavoro (INAIL) a favore degli infortunati sul lavoro e tecnopatici, ai sensi del

D.P.R. n. 1224/1965, rientra nell'attività aziendale a pagamento ex art. 8, comma 5, DPCM 27/3/2000 per i dirigenti medici a rapporto esclusivo, medici Specialisti ambulatoriali convenzionati e dell'Emergenza territoriale allorché sia possibile assicurare concretamente il rispetto dei principi della fungibilità e della rotazione, come dall'art. 8, comma 2 del DPCM 27/03/2000 e L.G. 24/12/2007 Direzione Generale INAIL.

L'attività medesima, che per sua natura non è separabile dalle altre attività istituzionalmente rese dai Servizi interessati, è svolta nel normale orario di lavoro. Il tempo impiegato per l'attività viene fissato in 10 (dieci) minuti per certificazione e costituisce debito orario da recuperare per coloro che percepiscono i relativi compensi. Qualora per qualsiasi motivo non fosse possibile recuperare il debito orario in quanto insufficiente, saranno liquidati esclusivamente i certificati corrispondenti all'orario eccedente.

La tariffa della prestazione è costituita dalla remunerazione riconosciuta dall'INAIL a fronte delle certificazioni prodotte. Il compenso del professionista è corrisposto al netto delle quote di pertinenza aziendale pari al 5% di quanto riconosciuto da INAIL, oltre ai costi aziendali rappresentati anche dagli eventuali oneri fiscali e previdenziali previsti al momento della liquidazione.

L'attività di certificazione per conto dell'INAIL è da considerarsi invece quale attività istituzionale, resa nell'ambito dell'orario di lavoro e dell'impegno di servizio, se svolta da dirigenti medici con rapporto di lavoro non esclusivo. A detti dirigenti, non competerà pertanto alcun compenso e le somme erogate dall'INAIL verranno per intero trattenute dall'Azienda.

L'Azienda, tramite le strutture competenti, provvederà a definire una procedura omogenea di erogazione dei certificati di cui trattasi.

Capo 3 - ATTIVITA' PROFESSIONALE RICHIESTA DALL'AZIENDA AI PROPRI DIPENDENTI

Art 45 Acquisito di prestazioni integrative delle attività istituzionale

Sono considerate attività professionali a pagamento, le prestazioni richieste dall'Azienda ai propri dipendenti allo scopo di ridurre le liste d'attesa dovute all'incremento della domanda di prestazioni sanitarie, alla carenza di organico e all'impossibilità di coprire i relativi posti con personale in possesso dei requisiti di legge, oppure all'acquisizione di ulteriori prestazioni integrative dell'attività istituzionale o alla realizzazione di programmi e progetti definiti a livello aziendale.

Conditio sine qua non è la preliminare negoziazione, in sede di definizione annuale di budget, con i dirigenti responsabili delle équipes interessate, dei volumi di attività istituzionale che devono comunque essere assicurati in relazione alle risorse assegnate e ai relativi tempi d'attesa. Volumi di attività che devono comprendere anche le prestazioni connesse alla retribuzione di risultato, secondo le previsioni degli art. 16, commi 1, ultimo periodo dei CC.CC.NN.LL. 1998/2001.

Configurandosi come una particolare ipotesi di attività professionale dalla quale non deriva un introito per l'Azienda, ed affermando il principio dell'assenza di oneri aggiuntivi a carico di quest'ultima, il ricorso a prestazioni integrative dovrà avvenire nel rispetto dei tetti di spesa fissati dalla normativa vigente e dalle somme stanziati a bilancio.

Laddove dette prestazioni si motivino con la carenza di organico in alcune specialità, i costi a carico dell'Azienda non dovranno superare i costi che deriverebbero dalla copertura dei posti vacanti, tenuto conto di quanto già stanziato al Bilancio economico di previsione.

Tali attività devono essere concordate con le équipe interessate nel rispetto delle direttive regionali in materia (art. 55, comma 2 Ccnl 8.6.2000) coinvolgendo tutti i dirigenti medici afferenti alla struttura, a prescindere dall'incarico conferito.

E' prevista la rotazione del personale per consentire a chi fosse interessato di essere coinvolto nell'erogazione di tali prestazioni.

Essendo l'attività svolta a titolo di impegno aggiuntivo ex art. 5, comma 2, Ccnl 8.6.2000, e diretta ad integrare l'attività istituzionale, ne deriva pertanto che le suddette prestazioni sono assimilabili all'attività istituzionale del dirigente e come tali soggiacciono ai limiti e ai principi in materia di orario di lavoro previsti dalle legge e dalla contrattazione collettiva, tra cui il principio dell'equa distribuzione dei carichi lavorativi fra dirigenti medici afferenti alla stessa struttura (artt. 14, 16 e 17 Ccnl 3.11.2005).

TITOLO 5 - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE DEI DIRIGENTI DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE

Art. 46 Modalità di esercizio

L'attività professionale intramuraria della dirigenza medica, veterinaria e sanitaria operante nel Dipartimento di Prevenzione, erogata al di fuori dell'impegno istituzionale, concorre ad aumentare la disponibilità ed a migliorare la qualità complessiva delle azioni di sanità pubblica, integrando l'attività istituzionale, valorizzando la professionalità e i livelli tecnico-scientifici acquisiti dal personale del S.S.N. e riducendo i tempi di attesa nell'erogazione delle prestazioni.

Ad eccezione dei casi di esercizio di attività Libero Professionale di cui ai punti 1, 2 e 3 dell'art. 4 richiesta direttamente dall'utente al Dirigente per i quali non si pongono problemi di incompatibilità per la natura stessa delle attività richieste o del soggetto richiedente, l'attività professionale dei dirigenti del dipartimento di prevenzione si inquadra come attività aziendale a pagamento richiesta da Terzi con le modalità di cui all'art. 43 del presente regolamento. I programmi di attività hanno per riferimento le prestazioni e le tariffe di cui ai Nomenclatori regionali, o in loro difetto, il Tariffario regionale per le prestazioni del Dipartimento della Prevenzione.

Per la sua particolarità, l'attività libero-professionale può assumere sia la tipologia di richiesta diretta di prestazioni da parte dell'utente, sia di prestazioni richieste dall'Azienda ad integrazione delle attività istituzionali. In ambedue le tipologie, l'attività libero-professionale può essere resa sia in forma individuale che in équipe, anche con il supporto di personale sanitario tecnico ed amministrativo del comparto.

L'attività libero-professionale dei Dirigenti del Dipartimento della Prevenzione deve essere compatibile con le funzioni istituzionali svolte dal dirigente stesso. Essa, pertanto, non può essere svolta a favore di soggetti, pubblici o privati, nei confronti dei quali le strutture organizzative del Dipartimento Prevenzione svolgono funzioni di vigilanza, controllo. Tale divieto non si applica tuttavia alle prestazioni richieste dall'azienda ad integrazione delle attività istituzionali. Più nello specifico, in considerazione della natura polifunzionale del Dipartimento di Prevenzione, tutto il personale assegnato a tutte le strutture che lo compongono - indipendentemente dalla qualifica rivestita - non può prestare, ad alcun titolo ed in alcuna parte del territorio nazionale, attività di Medico Competente (rif.to: Interpello 2/2018 ai sensi dell'art. 12 del d.lgs. 81/2008 e successive modificazioni. Interpretazione dell'art.39, comma 3, del d.lgs. 9/4/2008 e successive modificazioni. Seduta Commissione del 5 Aprile 2018).

Riguardo alla possibile incompatibilità individuale, viene richiesto parere al Direttore del Dipartimento che, sentito il Direttore della U.O. di appartenenza del Dirigente e correlando l'attività oggetto di libera professione con i compiti d'istituto, segnala gli estremi del diniego

sulla base del conflitto concreto o potenziale o percepito che ne deriverebbe a causa del manifestarsi, nella stessa persona, del ruolo di controllore e controllato. Per i Direttori di U.O., e comunque in caso di contenzioso, il parere verrà richiesto al Collegio di Direzione, che attiverà anche le varie strutture aziendali competenti riguardo all'oggetto del contendere, inclusa la Commissione paritetica.

La libera professione dei dirigenti del Dipartimento di Prevenzione, in virtù della sua peculiarità, può essere espletata anche al di fuori delle strutture aziendali e presso terzi richiedenti come specificato dalla DGRT n. 555/2007. Per tali prestazioni, laddove il Dirigente sia impossibilitato ad effettuare la normale timbratura, il medesimo sarà tenuto ad attivare il normale percorso relativo alla mancata timbratura causalizzata, anche a consuntivo, e ciò tenuto conto anche degli aspetti assicurativi. L'attività libero-professionale non deve comportare per ogni struttura e per ciascun dirigente - qualora l'attività sia sovrapponibile - un volume di prestazioni, a parità di complessità, superiore a quello assicurato per i compiti istituzionali né deve comportare un volume orario di attività superiore a quello assicurato per lo svolgimento dei compiti istituzionali.

Alle attività libero professionali intramurarie dei dirigenti sanitari del dipartimento di prevenzione si applicano le disposizioni del presente regolamento con gli adattamenti necessari in relazione alle tipologie dei destinatari e alle specifiche caratteristiche dell'attività di cui all'art.11, comma 2 DPCM 23/03/2000.

In ottemperanza a quanto disposto dal Decreto Balduzzi si precisa che i dirigenti sanitari veterinari dipendenti dell'azienda Usl, a seguito di ricognizione negativa sulla possibilità di ricondurre l'esercizio della loro libera professione all'interno delle strutture aziendali, possono, se già autorizzati, continuare ad esercitarla in studi professionali con le modalità previste dal Decreto stesso.

Art 47 Attività professionale dei dirigenti non sanitari (punto 4 ex art. 62 CCNL)

L'attività professionale dei dirigenti del Dipartimento di Prevenzione, erogata al di fuori dell'impegno istituzionale, concorre ad aumentare la disponibilità ed a migliorare la qualità complessiva delle azioni di sanità pubblica, integrando l'attività istituzionale. Tale attività professionale richiesta a pagamento da terzi per l'offerta di servizi differenziati è occasionale ed è acquisita ed organizzata dall'Azienda, ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett. G), in analogia a quella prevista dall'art. 55, comma 1 lett. d), che individua i dirigenti assegnati all'attività medesima, anche al di fuori delle strutture aziendali, nel rispetto delle situazioni individuali di incompatibilità da verificare in relazione alle funzioni istituzionali svolte, garantendo, di norma, l'equa partecipazione dei componenti le équipe interessate.

TITOLO 6 - DISPOSIZIONI FINALI

Art.48 Norme finali

L'Azienda qualora necessario, sentita la Commissione Paritetica e/o su proposta della Commissione Paritetica, si riserva di emanare specifiche disposizioni per garantire il regolare svolgimento dell'attività libero-professionale intramuraria, nel rispetto delle norme generali contenute nel presente Regolamento.

Ulteriori disposizioni, a garanzia dell'attuazione di quanto previsto nel presente atto, potranno essere poste in essere dai vari livelli di responsabilità nell'ambito di competenza assegnato e nel rispetto del principio di trasparenza.

Il presente Regolamento è inviato, per la dovuta informazione, al Consiglio dei Sanitari e all'Osservatorio Regionale di cui alla Circolare interpretativa delle linee allegate alla DGRT N. 555/07 del 7/04/2008.

Per quanto non previsto nel presente Regolamento saranno applicabili le disposizioni normative e contrattuali vigenti in materia.

Art. 49 Pubblicità

Il presente Regolamento e gli allegati vengono esposti nei luoghi di erogazione delle prestazioni in Libera Professione, pubblicati in Internet nel sito della Azienda, esposti all'Ufficio Relazioni con il Pubblico e diffusi tramite mass media, nel rispetto di quanto stabilito dalla Circolare di cui all'art. precedente.

Art. 50 Revisione e Aggiornamento

L'Azienda monitorerà costantemente la rispondenza del contenuto del presente atto all'evoluzione della normativa al fine di adottare tempestivamente le revisioni che si rendano necessarie previo coinvolgimento degli organismi deputati.

Al fine di consentire una facile consultazione e la massima trasparenza, tutti gli aggiornamenti, dovranno essere inseriti in un testo unico e coordinato e seguire la forma e le modalità dell'atto iniziale di adozione.

Art. 51 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno stesso della sua adozione da parte del Direttore Generale.

Art. 52 Prima applicazione

In considerazione della complessità del processo di omogeneizzazione aziendale dell'ALPI, in sede di prima applicazione, si prevede un anno di avvio con successiva revisione che si concluderà dopo un mese.

RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

L'Azienda Usl Toscana sud est, in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti del D. lgs 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali"

Nomina

La/il dott.ssa/dott.....

DIRIGENTE SANITARIO A RAPPORTO ESCLUSIVO AUTORIZZATO ALL'ESERCIZIO DELL'ALPI

Responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell'art 29 del citato D.lgs 196/03 per quanto riguarda tutte le operazioni di trattamento e la tenuta in sicurezza dei dati nello svolgimento dell'attività libero professionale intramuraria.

Il Responsabile deve garantire che il trattamento si svolga nel rispetto della normativa e delle ulteriori disposizioni aziendali e, in particolare, è tenuto a:

- individuare per iscritto quale incaricato del trattamento l'eventuale personale di supporto
- impartire le istruzioni cui devono attenersi gli incaricati nel trattamento dei dati e vigilare sulla corretta osservanza delle istruzioni impartite
- ai fini dell'erogazione della prestazione sanitaria, rilasciare l'informativa e acquisire il consenso del paziente al trattamento dei propri dati di salute, salvi i casi di emergenza analiticamente previsti all'art 82 del Codice Privacy, utilizzando la modulistica in uso per le prestazioni erogate in regime istituzionale
- definire le modalità di accesso ai dati e l'organizzazione del lavoro degli incaricati, avendo cura di adottare le misure organizzative per garantire il riscontro a eventuali richieste dell'interessato nell'esercizio dei diritti di cui all'art 7 del Codice Privacy
- per i trattamenti di dati con procedura informatizzata richiedere l'attivazione delle credenziali di autenticazione informatica per gli incaricati, specificando a quali dati e tipi di operazioni ciascun incaricato può accedere in relazione ai propri compiti; al venir meno delle condizioni organizzative che giustificano l'accesso dell'incaricato all'applicativo/banca dati, informare immediatamente l'amministratore di sistema ai fini della disattivazione delle credenziali
- osservare e far osservare le misure minime di sicurezza previste dal Codice Privacy per i trattamenti con e senza strumenti elettronici nonché le ulteriori misure idonee a evitare rischi di distruzione o perdita anche accidentale dei dati, di accesso non autorizzato, di trattamento non consentito o non conforme alla finalità per cui i dati sono stati raccolti
- interagire con il Titolare in caso di richieste di informazioni o effettuazione di controlli e accertamenti da parte dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali;
- informare prontamente il Titolare di ogni questione rilevante ai fini della legge.

il Titolare/Rappresentate legale

Azienda Usl Toscana sud est

.....



AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE TOSCANA SUD-EST

**MODULO DI ADESIONE DEL PERSONALE DI SUPPORTO
PROFESSIONALE**

Il/la sottoscritto/a _____ matricola n. _____ in
dipendente di codesta Amministrazione con qualifica di _____ assegnato all'
U.O. _____ Presidio di _____ presa visione del Regolamento per
l'esercizio della libera professione intramuraria, dichiara di essere volontariamente disponibile a
svolgere attività di supporto specifico per lo svolgimento dell'attività libero professionale
intraoena del Dr. _____ al di fuori del proprio orario di lavoro.

Il sottoscritto è consapevole che tale attività non può essere effettuata nei giorni di assenza per
cause che inibiscono la normale attività lavorativa (es. permessi e/o congedi retribuiti che
interessano l'intero arco della giornata) e non può essere prestata in occasione dell'effettuazione di
turni di pronta disponibilità.

In fede.

li _____

(firma leggibile)


AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE TOSCANA SUD-EST
**RICHIESTA PER L'ATTIVAZIONE O MODIFICA
DELL'ATTIVITA' IN LIBERA PROFESSIONE INTRAMURARIA**

Il sottoscritto _____ matr. n. _____
 con l'incarico di _____
 Specializzazione _____
 Unità Operativa _____
 Presidio Ospedaliero _____
 Dipartimento _____
 Recapito telefonico _____
 e-mail _____

CHIEDE di poter attivare l'attività libero professionale intramoenia nella seguente disciplina _____
 _____, con le modalità di seguito indicate.

CHIEDE di apportare le modifiche alla attività già in corso, come di seguito indicato.

**ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE PER PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI E
DIAGNOSTICHE STRUMENTALI**
◆ Calendario settimanale e sedi dell'Azienda sanitaria :

GIORNI	ORARIO	SEDE DI EROGAZIONE
LUNEDI'		
MARTEDI'		
MERCOLEDI'		
GIOVEDI'		
VENERDI'		
SABATO		

Totale ore settimanali: _____

**◆ Descrizione delle prestazioni (desunta da Nomenclatore Tariffario Regionale), tariffe ed i volumi presunti di
attività annua**

Codice Nomenclatore Regionale	Descrizione prestazione	Compenso medico concordato	Tariffa Utente (comprensiva di bollo)	Tempo di effettuazione della prestazione	Volume presunto di attività annua

◆ Utilizzo personale di supporto diretto

- ◆ di essere informato, ai sensi pe per gli effetti di cui all'art. 10 della legge n. 675/96, che i dati personali raccolti saranno trattati esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;
- ◆ di essere consapevole che lo svolgimento di tale attività libero-professionale deve avvenire al di fuori dell'orario di lavoro, e non può comportare un impegno orario od un volume di prestazioni superiore a quello assicurato per i compiti istituzionali.

Data _____

Firma

(Cognome Nome del Richiedente in stampatello leggibile o Timbro)

Visto L'articolo 26 del Regolamento sull'attività libero professionale si esprimono i seguenti pareri alla richiesta di avvio/modifica dell'attività libero professionale

- *acquisito il parere del Direttore di Unità Operativa*

favorevole

non favorevole

motivazione _____

(timbro e firma del Direttore di U.O.)

(data)

- *acquisito il parere del Direttore del Dipartimento*

favorevole

non favorevole

motivazione _____

(timbro e firma Direttore del Dipartimento)

(data)

- *acquisito il parere del Direttore di Presidio Ospedaliero/Distretto*

favorevole

non favorevole

motivazione _____

(timbro e firma del Direttore di Presidio/Distretto)

(data)

Il Direttore sanitario o suo delegato valutati i pareri sopra indicati esprime il parere

favorevole

non favorevole

con la seguente motivazione _____

_____ alla richiesta di avvio/modifica dell'esercizio dell'attività libero professionale intramoenia

(firma Direttore Sanitario o suo delegato)

(data)

COMPOSIZIONE DELL'EQUIPE

Cognome Nome _____	Matr. _____	Qualifica _____
Cognome Nome _____	Matr. _____	Qualifica _____
Cognome Nome _____	Matr. _____	Qualifica _____
Cognome Nome _____	Matr. _____	Qualifica _____
Cognome Nome _____	Matr. _____	Qualifica _____
Cognome Nome _____	Matr. _____	Qualifica _____
Cognome Nome _____	Matr. _____	Qualifica _____
Cognome Nome _____	Matr. _____	Qualifica _____
Cognome Nome _____	Matr. _____	Qualifica _____
Cognome Nome _____	Matr. _____	Qualifica _____

◆ **Utilizzo personale di supporto diretto**

SI specificare se il personale di supporto è infermieristico, tecnico o della riabilitazione

NO

Attrezzature e apparecchiature necessarie

RIPARTIZIONE QUOTA PARTE DELL'EQUIPE

Medici _____

Infermieri _____

Tecnici _____

Il richiedente e tutti i partecipanti all'équipe dichiarano :

- ◆ di aver optato per la tipologia di rapporto di lavoro esclusivo;
- ◆ di essere informati, ai sensi pe per gli effetti di cui all'art. 10 della legge n. 675/96, che i dati personali raccolti saranno trattati esclusivamente nell'ambito del procedimento pe ril quale la presente dichiarazione viene resa;
- ◆ di essere consapevoli che lo svolgimento di tale attività libero-professionale deve avvenire al di fuori dell'orario di lavoro, e non può comportare un impegno orario od un volume di prestazioni superiore a quello assicurato per i compiti istituzionali.

Data _____

Firma Per accettazione di tutti i componenti dell'équipe
(Cognome Nome del Richiedente in stampatello leggibile o Timbro)

Data _____

Firma
(Cognome Nome del Richiedente in stampatello leggibile o Timbro)

Visto L'articolo 26 del Regolamento sull'attività libero professionale si esprimono i seguenti pareri alla richiesta di avvio/modifica dell'attività libero professionale

- *acquisito il parere del Direttore di Unità Operativa*
 - favorevole
 - non favorevole motivazione _____

_____ (timbro e firma del Direttore di U.O.) _____ (data)

- *acquisito il parere del Direttore del Dipartimento*
 - favorevole
 - non favorevole motivazione _____

_____ (timbro e firma Direttore del Dipartimento) _____ (data)

- *acquisito il parere del Direttore di Presidio Ospedaliero/Distretto*
 - favorevole
 - non favorevole motivazione _____

_____ (timbro e firma del Direttore di Presidio/Distretto) _____ (data)

Il Direttore sanitario o suo delegato valutati i pareri sopra indicati esprime il parere

- favorevole
- non favorevole con la seguente motivazione _____

_____ alla richiesta di avvio/modifica dell'esercizio dell'attività libero professionale intramoenia

_____ (firma Direttore Sanitario o suo delegato) _____ (data)


AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE TOSCANA SUD-EST
**RICHIESTA DI VARIAZIONE TARIFFE
ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE INTRAMURARIA**

Il sottoscritto _____ matr. n. _____
 con l'incarico di _____
 Specializzazione _____
 Unità Operativa _____
 Presidio Ospedaliero _____
 Dipartimento _____
 Recapito telefonico _____
 e-mail _____

CHIEDE

di poter modificare le tariffe delle seguenti presentazioni:

ATTIVITA' AMBULATORIALE E DIAGNOSTICHE STRUMENTALI

Codice Nomenclatore Regionale	Descrizione prestazione	Attuale Compenso Medico	Attuale Tariffa Utente (comprensiva di bollo)	Nuovo Compenso Medico	Nuova Tariffa Utente (comprensiva di bollo)

ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE IN REGIME DI RICOVERO

Codice DRG	Descrizione DRG	Attuale Compenso Medico	Attuale Tariffa Utente (comprensiva di bollo)	Nuovo Compenso Medico	Nuova Tariffa Utente (comprensiva di bollo)

ALTRE ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI NON RIENTRANTI NELLE CATEGORIE SOPRA ELENCAE (A titolo esemplificativo visite domiciliari consulti relazioni mediche e perizio medico-legali, CTP CTU)

Codice Nomenclatore Regionale	Descrizione prestazione	Attuale Compenso Medico	Attuale Tariffa Utente (comprensiva di bollo)	Nuovo Compenso Medico	Nuova Tariffa Utente (comprensiva di bollo)

Data _____

Firma
(Cognome Nome del Richiedente in stampatello leggibile o Timbro)



AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE TOSCANA SUD-EST

Prestazione sanitaria domiciliare erogata in regime di libera professione

ATTESTATO DI AVVENUTA PRESTAZIONE

Il sottoscritto
dirigente medico della U.O. dichiara di aver effettuato la seguente
prestazione domiciliare codicein
data dalle ore alle ore in regime di libera
professione intramoenia presso il domicilio del paziente :

nome e cognome del paziente
nato il a
codice fiscale
domiciliato a via n.....
recapito telefonico
importo da pagare

.....
(firma del professionista)

Da compilare a cura del paziente

Il sottoscritto
dichiara di aver usufruito della visita a domicilio richiesta e sopra richiamata e che pertanto dovrà
corrispondere all'Azienda USL Toscana Sud Est la somma di euro

Si impegna altresì ad effettuare il pagamento della suddetta prestazione con la seguente modalità

In fede

.....
(data)

.....
(firma dell'utente o familiare)



AZIENDA USL TOSCANA SUD EST
SEDE OPERATIVA DI
Presidio Ospedaliero di
Centro Unico di Prenotazione chirurgica

All'Ufficio Amministrativo preposto

Paziente Sig. _____

Il Sottoscritto Dr./Prof. _____ matricola _____

In relazione al suddetto ricovero comunica quanto segue:

1. DRG presunto _____ per la diagnosi di _____ Intervento (ICD9 CM) _____

- Ricovero Ordinario
- Ricovero Ordinario di 1 giorno
- Day Surgery
-

Con il seguente codice di Priorità _____ Intervento con protesi : SI NO

2. La tariffa per la mia prestazione in regime libero professionale è di EURO _____

Tale tariffa non è comprensiva della remunerazione per l'équipe ed il personale di supporto.

3. All'intervento saranno presenti:

Il° operatore	_____
III° operatore	_____
Anestesista	_____
Personale del comparto	_____

Il ricovero sarà effettuato presumibilmente in data _____ e tale intervento avrà una probabile durata di Ore _____

data _____

Timbro e Firma del Medico

In base alle informazioni sopra riportate **si attesta che il preventivo di spesa per l'intervento**

suddetto è di Euro _____ ed il Sig _____

Nato a _____ il _____ Residente _____

Firmandolo accetta che l'intervento sia effettuato in regime libero professionale, tenendo presente che il preventivo stesso potrà subire modifiche in base al diverso peso del DRG riscontrato all'atto della dimissione

L'Ufficio Amministrativo

data _____

Firma per Accettazione del Paziente

Vista la Presente richiesta inoltrata dal Dr.

Dipartimento..... U.O.C./U.O.S.

Di effettuare in regime di libera professione l'intervento sopra descritto presso l'Ospedale di.....

Verificato che sono rispettate le condizioni di cui alla DGRT 638/2009 in merito allo scorrimento della lista operatorie per il trattamento chirurgico richiesto in regime libero professionale

si autorizza lo svolgimento dell'intervento in regime libero professionale intramoenia così come richiesto.

data _____

Il Direttore Presidio Ospedaliero
Dr.